



Comune  
di  
**OTTAVIANO**  
PROVINCIA DI NAPOLI

**PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA**

LEGGE QUADRO SULL'INQUINAMENTO ACUSTICO 26.10.1995 n. 447

D.P.C.M. 14.11.1997 - D.P.C.M. 01.03.1991

LINEE GUIDA REGIONALI PER LA REDAZIONE  
DEI PIANI COMUNALI DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA

(Deliberazione n. 2436 del 1 agosto 2003)

**Piano Urbanistico Comunale**

Proposta approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 01 Ottobre 2010

Visti di approvazione

Consiglio Comunale :

Regione Campania :

IL SINDACO  
DOTT. MARIO IERVOLINO

IL RESPONSABILE VII SETTORE URBANISTICA  
ING. CLAUDIO G. BATTISTA CORSI

ELABORATO

**003**

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

GRUPPO MULTIDISCIPLINARE DI PROGETTAZIONE

TECNICO ACUSTICO	TECNICO ACUSTICO
DOTT. TOMMASO ANTONIO LANZA	GEOM. MAURIZIO DEIDDA

ES150111 PZRA 001

PROGETTO ELABORATO

REV.	DATA	OGGETTO REVISIONE	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO
01	15 gennaio 2011	ESECUTIVO PER APPROVAZIONE	GRUPPO	T.A.LANZA	C.G.B.CORSI

FILE: 003ES150111PZRA001.pdf



**Comune di Ottaviano**  
Provincia di Napoli

**PIANO  
DI  
ZONIZZAZIONE  
ACUSTICA**

***- REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE -***

**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE**

**SOMMARIO**

Sommario	1
Capo I	DISPOSIZIONI GENERALI ..... 5
ART. 1	FINALITÀ DEL REGOLAMENTO ..... 5
ART. 2	VALIDITÀ DEL REGOLAMENTO ..... 5
ART. 3	FORME DI INQUINAMENTO ACUSTICO ..... 5
ART. 4	QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO ..... 6
ART. 5	AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO ..... 10
ART. 6	ESCLUSIONI ..... 10
ART. 7	DEFINIZIONI TECNICHE ..... 10
ART. 8	MISURAZIONI E CONTROLLI ..... 11
CAPO II	ORGANI DI CONTROLLO ..... 12
ART. 9	GLI UFFICI COMUNALI ..... 12
ART. 10 (A.R.P.A.)	L'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE 12
ART. 11	L'AZIENDA SANITARIA LOCALE (A.S.L.) ..... 12
Capo III	DEFINIZIONE DEI LIMITI MASSIMI DEI LIVELLI SONORI .... 13
ART. 12	CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO IN ZONE ..... 13
ART. 13	VALORI LIMITE DI IMMISSIONE ..... 14
ART. 14	VALORI LIMITE DI IMMISSIONE ..... 14
ART. 15	VALORI LIMITE DI ATTENZIONE ..... 15
ART. 16	VALORI LIMITE DI QUALITÀ ..... 15
ART. 17	LIMITE DIFFERENZIALE ..... 15
Capo IV	DEFINIZIONE DELLE ZONE TERRITORIALI E DELLE LORO ... CARATTERISTICHE ..... 17
ART. 18	DEFINIZIONE DELLE ZONE DI CLASSE I ..... 17
ART. 19	DEFINIZIONE DELLE ZONE DI CLASSE II ..... 17
ART. 20	DEFINIZIONE DELLE ZONE DI CLASSE III ..... 18
ART. 21	DEFINIZIONE DELLE ZONE DI CLASSE IV ..... 18
ART. 22	DEFINIZIONE DELLE ZONE DI CLASSE V ..... 19
ART. 23	DEFINIZIONE DELLE ZONE DI CLASSE IV ..... 19
Capo V	PIANI URBANISTICI ATTUATIVI E TITOLI ABILITATIVI A ..... CARATTERE EDILIZIO ..... 20
ART. 24	PIANIFICAZIONE URBANISTICA ..... 20
ART. 25	VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO (LEGGE 447/95, ART. 8, COMMI 4 E 6) ..... 20
ART. 26	VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO (LEGGE 447/95, .... ART. 8, COMMA 3) ..... 21
ART. 27	VALUTAZIONE DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI ..... (D.P.C.M. 5 DICEMBRE 1997) ..... 22
Capo VI	PIANO COMUNALE DI RISANAMENTO ..... 24
ART. 28	SOGGETTI INTERESSATI ..... 24
ART. 29	REDAZIONE E PRESENTAZIONE DEL PIANO DI RISANAMENTO ..... ACUSTICO ..... 24
ART. 30	CONTENUTO DEL PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO ..... 26
ART. 31	APPROVAZIONE ED ATTUAZIONE DEL PIANO DI RISANAMENTO ..... ACUSTICO ..... 26
Capo VII	INSEDIAMENTI INDUSTRIALI ..... 28
ART. 32	NORME GENERALI ..... 28
ART. 33	IMPIANTI A CICLO PRODUTTIVO CONTINUO ..... 28
ART. 34	PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO DELLE IMPRESE ..... 28

**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE**

ART. 35	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO .....	29
ART. 36	TEMPI PER LA REALIZZAZIONE DEI PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO .....	29
Capo VIII	PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO.....	30
ART. 37	VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO .....	30
ART. 38	NULLA OSTA INIZIO ATTIVITÀ .....	30
ART. 39	PIANIFICAZIONE URBANISTICA .....	31
Capo IX	MISURE GENERALI DI TUTELA DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO .....	32
ART. 40	LIMITI DI ACCETTABILITÀ .....	32
ART. 41	RUMORE PRODOTTO DA TRAFFICO VEICOLARE.....	32
ART. 42	RUMORE PRODOTTO DA ATTIVITÀ SVOLTE ALL'APERTO.....	33
ART. 43	RUMORE PRODOTTO ALL'ESTERNO DA ATTIVITÀ SVOLTE IN AMBIENTI CHIUSI	34
ART. 44	RUMORE DERIVANTE DA ATTIVITÀ DOMESTICHE E DA ABITAZIONI PRIVATE CON EFFETTI SULL'INTERNO E SULL'ESTERNO DELLE STESSE .....	34
ART. 45	LUOGHI DI INTRATTENIMENTO DANZANTE .....	35
Capo X	AUTORIZZAZIONI ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE.....	36
ART. 46	PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE.....	36
ART. 47	AEROPORTI, AVIOSUPERFICI, ELIPORTI.....	36
ART. 48	INFRASTRUTTURE STRADALI .....	37
ART. 49	INFRASTRUTTURE FERROVIARIE .....	37
ART. 50	IMPIANTI ED INFRASTRUTTURE ADIBITI AD ATTIVITÀ PRODUTTIVE .	38
ART. 51	CENTRI COMMERCIALI POLIFUNZIONALI, MEDIE E GRANDI STRUTTURE DI VENDITA .....	39
ART. 52	DISCOTEQUE, IMPIANTI SPORTIVI E RICREATIVI .....	39
ART. 53	CIRCOLI PRIVATI, PUBBLICI SERVIZI, UFFICI, LABORATORI PRIVATI	40
ART. 54	CASI DI AUTOCERTIFICAZIONE .....	40
Capo XI	ATTIVITÀ RUMOROSE PERMANENTI .....	41
ART. 55	DEFINIZIONE E CAMPO DI APPLICAZIONE.....	41
ART. 56	REGOLAMENTAZIONE .....	41
Capo XII	MANIFESTAZIONI RUMOROSE TEMPORANEE.....	44
ART. 57	DEFINIZIONE E CAMPO DI APPLICAZIONE.....	44
ART. 58	REGOLAMENTAZIONE .....	44
ART. 59	PROCEDURE.....	45
ART. 60	COMPETENZE.....	45
ART. 61	DOCUMENTAZIONE.....	45
Capo XIII	AUTORIZZAZIONE PER LA ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE .....	46
ART. 62	ATTIVITÀ SOGGETTI.....	46
ART. 63	AUTORIZZAZIONE – RICHIESTA .....	46
ART. 64	AUTORIZZAZIONE – RILASCIO .....	47
Capo XIV	CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILI.....	48
ART. 65	DEFINIZIONE E CAMPO DI APPLICAZIONE.....	48
ART. 66	REGOLAMENTAZIONE .....	48
ART. 67	PROCEDURE.....	49
ART. 68	COMPETENZE.....	49
ART. 69	DOCUMENTAZIONE.....	49
Capo XV	EMISSIONI SONORE DA TRAFFICO VEICOLARE .....	50
ART. 70	DEFINIZIONE .....	50

**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE**

<b>ART. 71</b>	<b>REGOLAMENTAZIONE .....</b>	<b>50</b>
Capo XVI	<b>DISPOSIZIONI PER SPECIFICHE ATTIVITA' RUMOROSE .....</b>	<b>51</b>
<b>ART. 72</b>	<b>ATTIVITÀ RUMOROSE .....</b>	<b>51</b>
<b>ART. 73</b>	<b>IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO.....</b>	<b>51</b>
<b>ART. 74</b>	<b>ALLARMI ANTIFURTO .....</b>	<b>51</b>
<b>ART. 75</b>	<b>SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI E ALTRE ATTIVITÀ RUMOROSE.....</b>	<b>51</b>
Capo XVII	<b>DISPOSIZIONI FINALI .....</b>	<b>53</b>
<b>ART. 76</b>	<b>DISPOSIZIONI FINALI .....</b>	<b>53</b>
<b>ART. 77</b>	<b>SEGNALAZIONE DI INQUINAMENTO ACUSTICO.....</b>	<b>53</b>
<b>ART. 78</b>	<b>CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE E DI INFORMAZIONE .....</b>	<b>53</b>
<b>ART. 79</b>	<b>ORDINANZE CONTIGIBILI URGENTI.....</b>	<b>53</b>
<b>ART. 80</b>	<b>SOSPENSIONE ATTIVITÀ .....</b>	<b>54</b>
<b>ART. 81</b>	<b>ORDINANZA DI INTERDIZIONE ATTIVITÀ .....</b>	<b>54</b>
<b>ART. 82</b>	<b>IMMEDIATA CESSAZIONE DI ATTIVITÀ TEMPORANEA.....</b>	<b>54</b>
Capo XVIII	<b>SISTEMA SANZIONATORIO .....</b>	<b>55</b>
<b>ART. 83</b>	<b>SANZIONI AMMINISTRATIVE .....</b>	<b>55</b>
<b>ART. 84</b>	<b>ORDINANZE CONTIGIBILI E URGENTI.....</b>	<b>55</b>
<b>ART. 85</b>	<b>SUPERAMENTO DEI LIMITI DI IMMISSIONE, DI EMISSIONE E DEL .....</b>	<b>55</b>
	<b>LIMITE DIFFERENZIALE.....</b>	<b>55</b>
<b>ART. 86</b>	<b>SCHIAMAZZI E RUMORI MOLESTI .....</b>	<b>55</b>
<b>ART. 87</b>	<b>ESERCIZIO DI ATTIVITÀ TEMPORANEE SENZA AUTORIZZAZIONE O AL ..</b>	<b>56</b>
	<b>DI FUORI DEGLI ORARI AUTORIZZATI.....</b>	<b>56</b>
Capo XIX	<b>MISURE E CONTROLLI.....</b>	<b>56</b>
<b>ART. 88</b>	<b>MODALITÀ.....</b>	<b>57</b>
<b>ART. 89</b>	<b>SOGGETTI ABILITATI.....</b>	<b>57</b>
<b>ART. 90</b>	<b>PRESENTAZIONE DELLE MISURE.....</b>	<b>57</b>
Capo XX	<b>DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI .....</b>	<b>57</b>
<b>ART. 91</b>	<b>PROCEDIMENTI E ATTIVITÀ IN CORSO .....</b>	<b>57</b>
<b>ART. 92</b>	<b>ENTRATA IN VIGORE.....</b>	<b>58</b>
<b>ART. 93</b>	<b>AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO.....</b>	<b>58</b>
<b>ALLEGATO A: DEFINIZIONI .....</b>		<b>58</b>
<b>A. 1</b>	<b>RUMORE .....</b>	<b>58</b>
<b>A. 2</b>	<b>INQUINAMENTO ACUSTICO .....</b>	<b>59</b>
<b>A. 3</b>	<b>AMBIENTE ABITATIVO .....</b>	<b>59</b>
<b>A. 4</b>	<b>SORGENTI SONORE FISSE .....</b>	<b>59</b>
<b>A. 5</b>	<b>SORGENTI SONORE MOBILI.....</b>	<b>59</b>
<b>A. 6</b>	<b>SORGENTE SONORA SPECIFICA .....</b>	<b>59</b>
<b>A. 7</b>	<b>VALORI LIMITE DI IMMISSIONE.....</b>	<b>59</b>
<b>A. 8</b>	<b>VALORI LIMITE DI EMISSIONE .....</b>	<b>59</b>
<b>A. 9</b>	<b>VALORI DI ATTENZIONE.....</b>	<b>59</b>
<b>A. 10</b>	<b>VALORI DI QUALITÀ .....</b>	<b>60</b>
<b>A. 11</b>	<b>TEMPO A LUNGO TERMINA (TL).....</b>	<b>60</b>
<b>A. 12</b>	<b>TEMPO DI RIFERIMENTO (Tr) .....</b>	<b>60</b>
<b>A. 13</b>	<b>TEMPO DI OSSERVAZIONE (To).....</b>	<b>60</b>
<b>A. 14</b>	<b>TEMPO DI MISURA (Tm).....</b>	<b>60</b>
<b>A. 15</b>	<b>LIVELLO DI RUMORE AMBIENTALE - L<sub>A</sub>.....</b>	<b>60</b>
<b>A. 16</b>	<b>LIVELLO DI RUMORE RESIDUO - L<sub>R</sub>.....</b>	<b>61</b>
<b>A. 17</b>	<b>LIVELLO DIFFERENZIALE DI RUMORE - L<sub>D</sub>.....</b>	<b>61</b>
<b>A. 18</b>	<b>LIVELLO DI EMISSIONE .....</b>	<b>61</b>
<b>A. 19</b>	<b>FATTORE CORRETTIVO (K<sub>f</sub>) .....</b>	<b>61</b>
<b>A. 20</b>	<b>PRESENZA DI RUMORE A TEMPO PARZIALE.....</b>	<b>61</b>

**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE**

<b>A. 21</b>	<b>LIVELLO DI RUMORE CORRETTO (<math>L_C</math>) .....</b>	<b>61</b>
<b>A. 22</b>	<b>LIVELLI DEI VALORI EFFICACI DI PRESSIONE SONORA PONDERATA “A” <math>L_{AS}</math>, <math>L_{AF}</math>, <math>L_{AI}</math> .....</b>	<b>61</b>
<b>A. 23</b>	<b>LIVELLI DEI VALORI MASSIMI DI PRESSIONE SONORA <math>L_{ASMAX}</math>, <math>L_{AFMAX}</math>, <math>L_{AIMAX}</math>.....</b>	<b>62</b>
<b>A. 24</b>	<b>LIVELLO DI PRESSIONE SONORA .....</b>	<b>62</b>
<b>A. 25</b>	<b>LIVELLO CONTINUO EQUIVALENTE DI PRESSIONE SONORA PONDERATO “A” .....</b>	<b>62</b>
<b>A. 26</b>	<b>LIVELLO CONTINUO EQUIVALENTE DI PRESSIONE SONORA PONDERATA “A” .....</b>	<b>62</b>
	<b>RELATIVO AL TEMPO A LUNGO TERMINE <math>TL</math> (<math>L_{AEQ,TL}</math>) .....</b>	<b>62</b>
<b>A. 27</b>	<b>LIVELLO SONORO DI UN SINGOLO EVENTO <math>L_{AEs}</math> (<math>SEL</math>) .....</b>	<b>63</b>
<b>A. 28</b>	<b>RUMORE CON COMPONENTI IMPULSIVE .....</b>	<b>63</b>
<b>A. 29</b>	<b>RUMORE CON COMPONENTI TONALI .....</b>	<b>63</b>
<b>A. 30</b>	<b>PRESENZA DI RUMORE A TEMPO PARZIALE.....</b>	<b>63</b>
<b>ALLEGATO B:</b>	<b>STRUMENTAZIONE E MODALITA’ DI MISURA DEL RUMORE .....</b>	<b>64</b>
<b>B. 1</b>	<b>STRUMENTAZIONE DI MISURA .....</b>	<b>65</b>
<b>B. 2</b>	<b>NORME TECNICHE PER L’ESECUZIONE DELLE MISURE .....</b>	<b>65</b>
<b>B. 3</b>	<b>METOLOGIA DI MISURE DEL RUMORE FERROVIARIO.....</b>	<b>68</b>
<b>B. 4</b>	<b>METOLOGIA DI MISURA DEL RUMORE STRADALE .....</b>	<b>69</b>
<b>B. 5</b>	<b>PRESENTAZIONE DEI RISULTATI .....</b>	<b>69</b>
<b>ALLEGATO C:</b>	<b>DEFINIZIONE DELLE CLASSI E DESTINAZIONI D’USO .....</b>	<b>69</b>
<b>ALLEGATO D:</b>	<b>VALORI LIMITE DELLE SORGENTI SONORE .....</b>	<b>71</b>
<b>ALLEGATO E:</b>	<b>CARATTERISTICHE GRAFICO-CROMATICHE DELLE ZONE ... ACUSTICHE.....</b>	<b>73</b>
<b>ALLEGATO F:</b>	<b>CLASSIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI ABITATIVI (art. 2).....</b>	<b>74</b>
<b>ALLEGATO G:</b>	<b>GRANDEZZE DI RIFERIMENTO: DEFINIZIONI, METODI DI .....</b>	<b>75</b>
	<b>CALCOLO e MISURE .....</b>	<b>75</b>
<b>ALLEGATO H:</b>	<b>REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI, DEI LORO .....</b>	<b>77</b>
	<b>COMPONENTI E DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI.....</b>	<b>77</b>
<b>APPENDICE 1</b>	<b>LEGISLAZIONE .....</b>	<b>78</b>
<b>APPENDICE 2</b>	<b>MODULISTICA.....</b>	<b>83</b>
<b>ALLEGATO -I-</b>	<b>VALUTAZIONE DI CLIMA ED IMPATTO ACUSTICO.....</b>	<b>83</b>
<b>ALLEGATO -II-</b>	<b>RICHIEDA DI PERMESSO DI COSTRUIRE – D.I.A. PER MANUTENZIONE ORDINARIE E STRAORDINARIE .....</b>	<b>85</b>
<b>ALLEGATO -III-</b>	<b>DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ.....</b>	<b>86</b>
<b>ALLEGATO -IV-</b>	<b>CANTIERI EDILI STRADALI ASSIMILABILI .....</b>	<b>87</b>
<b>ALLEGATO -V-</b>	<b>MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO E .....</b>	<b>89</b>
	<b>ASSIMILABILI.....</b>	<b>89</b>
<b>ALLEGATO -VI-</b>	<b>SEGNALAZIONI DI INQUINAMENTO ACUSTICO.....</b>	<b>91</b>

## **CAPO I            DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1                    FINALITÀ DEL REGOLAMENTO**

1. La Legge Quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 26 ottobre 1995 ha introdotto una serie di obblighi e di competenze, in capo a vari soggetti.
2. Il presente regolamento stabilisce le modalità di attuazione, per quanto di competenza del Comune, della Zonizzazione Acustica del territorio Comunale, redatta ai sensi dell'articolo 2 del D.P.C.M. 1 Marzo 1991 e dell'articolo 6 della Legge 26 Ottobre 1997 n° 447, secondo i disposti tecnici del documento "*Linee Guida Regionali per la Redazione dei Piani Comunali di Zonizzazione Acustica*" - *Linee guida regionali - Aggiornamento - Piani di zonizzazione acustica*, scaturente dalla revisione e l'aggiornamento delle linee guida adottate con deliberazioni di Giunta Regionale n. 6131 del 20/10/95 e n. 8758 del 29/12/95 – Deliberazione n. 2436 della Giunta Regione Campania del 1 agosto 2003 – Pubblicate sul BURC n. 41 del 15 settembre 2003, al fine di garantire la tutela della cittadinanza dai fenomeni di inquinamento acustico.  
La zonizzazione acustica stabilisce i limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno.
3. Il regolamento di seguito stabilito ha lo scopo di applicare in modo ottimale la Zonizzazione acustica del territorio comunale, al fine di garantire la tutela dell'ambiente e la salvaguardia della salute pubblica da alterazioni conseguenti all'inquinamento acustico, disciplinando l'esercizio delle sorgenti fisse che producono tali alterazioni, delle attività rumorose temporanee, al fine di contenere la rumorosità entro i limiti di accettabilità stabiliti.
4. La finalità del presente Regolamento comunale, come previsto dalle norme in materia, è la tutela dell'ambiente, sia esterno che abitativo, dall'inquinamento acustico.
5. Per dare completa attuazione al *Piano di Zonizzazione Acustica*, il Regolamento comunale integra le definizioni dei limiti massimi ammissibili di livello di rumore già contenuti nella legge e nel Piano di Zonizzazione Acustica del territorio comunale, suddivisi per zone, chiarisce modalità e prescrizioni applicative e di sorveglianza, contiene infine ulteriori disposizioni sulle sorgenti di rumore.

### **Art. 2                    VALIDITÀ DEL REGOLAMENTO**

1. L'osservanza delle norme riportate nel presente regolamento è obbligatoria per tutti coloro che si trovano, anche temporaneamente, nel territorio del Comune di **Ottaviano**. Il Sindaco provvede a vigilare in materia di tutela dall'inquinamento acustico mediante gli uffici comunali preposti e mediante l'unità operativa dell'A.S.L. competente per il territorio.

### **Art. 3                    FORME DI INQUINAMENTO ACUSTICO**

1. Per i fini di cui alle presenti norme, l'inquinamento acustico è considerato nelle seguenti forme:
  - a) inquinamento acustico esterno, che si riflette all'esterno degli ambienti nei quali ha origine o che viene prodotto da attività svolte all'aperto;



**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE**

- b) inquinamento acustico interno, che è prodotto all'interno di ambienti chiusi.

**Art. 4 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO**

1. A livello nazionale la normativa di riferimento, in fatto di inquinamento acustico, è rappresentata dalla legge quadro n. 447/95 e dai decreti e regolamenti esecutivi successivamente emanati. La normativa ha carattere amministrativo e regola i rapporti fra le Amministrazioni pubbliche e le attività svolte da figure giuridiche.
2. Per quanto riguarda la Regione Campania la norma principale in materia è costituita dalle **"Linee Guida Regionali per la Redazione dei Piani Comunali di Zonizzazione Acustica" - Linee guida regionali - Aggiornamento - Piani di zonizzazione acustica**, scaturente dalla revisione e l'aggiornamento delle linee guida adottate con deliberazioni di Giunta Regionale n. 6131 del 20/10/95 e n. 8758 del 29/12/95 – Deliberazione n. 2436 della Giunta Regione Campania del 1 agosto 2003 – Pubblicate sul BURC n. 41 del 15 settembre 2000
3. Di seguito si riportano le principali norme di riferimento in materia di inquinamento acustico.

**Normativa nazionale**

**Codice civile e penale**

**Codice penale**

- R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 "Approvazione del testo definitivo del Codice penale" - **Articolo 650** "Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità"
- R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 "Approvazione del testo definitivo del Codice penale" - **Articolo 659** "Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone"

**Codice di procedura civile**

- R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 "Approvazione del Codice di procedura civile" - **Articolo 7** "Competenze del Giudice di pace"

**Codice civile**

- R.D. 16 marzo 1942, n. 262 "Approvazione del testo del Codice civile" - **Articolo 844** "Immissioni"

**Legge quadro**

- Legge quadro sull'inquinamento acustico **26 ottobre 1995, n. 447** (*Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30 ottobre 1995*)

**Limiti massimi di esposizione al rumore**

- **D.P.C.M. 1° marzo 1991** "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno"

**Valori limite delle sorgenti sonore**

- **D.P.C.M. 14 novembre 1997** "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" (*Gazzetta Ufficiale n. 250 del 1° dicembre 1997*)

**Lavoratori, macchine e ambienti di lavoro**

- D. P. R. 19 marzo 1956, n. 303 "Norme generali per l'igiene del lavoro"
- **D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277** "Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n.84/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE in materia di



## **REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE**

protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della Legge 30 luglio 1990, n. 212" - **ABROGATO e sostituito dal D.Lgs. 81/2008**

- **D.Lgs. 10 aprile 2006, n. 195** "Attuazione della direttiva n. 2003/10/CE relativa all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore)"
- D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 "Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CE e 1999/38/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro"
- D.Lgs 19 dicembre 1994, n. 758 "Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro"
- D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459 "Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine"
- **D.Lgs 14 agosto 1996, n. 494** e successive modificazioni "Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili" (articolo 16)
- D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345 "Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro"
- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 262 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, in materia di protezione dei giovani sul lavoro, a norma dell'articolo 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128"
- POSIZIONE COMUNE (CE) N. 8/2002 definita dal Consiglio il 29 ottobre 2001 in vista dell'adozione della direttiva sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore) (diciassettesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) - (2002/C 45 E/02)
- **D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81** "Testo unico sulla sicurezza del lavoro"

### **Rumore aereo emesso dagli apparecchi domestici**

- D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 134 "Attuazione delle Direttiva 86/594/CEE relativa al rumore aereo emesso dagli apparecchi domestici"

### **Applicazione del criterio differenziale**

- **D.M. 11 dicembre 1996** "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo continuo"
- **Cirolare 6 settembre 2004** "Interpretazione in materia di inquinamento acustico: criterio differenziale e applicabilità dei valori limite differenziali"

### **Rumore ambientale**

- **D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 194** "Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale" (*Gazzetta Ufficiale n. 222 del 23 settembre 2005; ripubblicato su GU n. 239 del 13-10-2005*)

### **Luoghi di intrattenimento danzante, di pubblico spettacolo e pubblici esercizi**

- **D.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215** "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi"

## **REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE**

### **Rumore aeroportuale**

- **D.M. 31 ottobre 1997** "Metodologia di misura del rumore aeroportuale"
- **D.P.R. 11 dicembre 1997**, n. 496 "Regolamento recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili"
- **D.M. 20 maggio 1999** "Criteri per la progettazione dei sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento acustico in prossimità degli aeroporti nonché criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico"
- **D.P.R. 9 novembre 1999, n. 476** "Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1997, n. 496, concernente il divieto dei voli notturni"
- **D.M. 3 dicembre 1999** "Procedure antirumore e zone di rispetto negli aeroporti"
- **D.Lgs. 17 gennaio 2005** "Attuazione della direttiva 2002/30/CE relativa all'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti comunitari"

### **Rumore da traffico ferroviario**

- **D.P.R. 18 novembre 1998, n. 459** "Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario"

### **Autodromi**

- D.P.R. 3 aprile 2001, n. 304, "Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell'art. 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447"

### **Rumore da traffico veicolare**

- **D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142** "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447" (*Gazzetta Ufficiale 127 del 1 giugno 2004*)

### **Interventi di contenimento e abbattimento del rumore per i servizi pubblici di trasporto o relative infrastrutture**

- **D.M. 29 novembre 2000** "Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore" (*Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2000*)
- **D.M. 23 novembre 2001** "Modifiche dell'allegato 2 del decreto ministeriale 29 novembre 2000 - Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore"

### **Requisiti acustici delle costruzioni edilizie**

#### **Edilizia scolastica**

- CIR M. 22 maggio 1967, n. 3150 "Criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici negli edifici scolastici"
- D.M. 18 dicembre 1975 "Norme tecniche aggiornate relative alla edilizia"

## **REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE**

scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica"

### **Costruzioni edilizie**

- CIR M. 30 aprile 1996, n. 1769 "Criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici nelle costruzioni edilizie"
- **D.P.C.M. 5 dicembre 1997** "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici" (*Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 280 del 1/12/97*)

### **Alloggi e residenze per studenti universitari**

- **D.M. 9 maggio 2002, n. 118** "Standard minimi dimensionali e qualitativi e linee guida relative ai parametri tecnici ed economici concernenti la realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari di cui alla legge 14 novembre 2000 n. 338"

### **Tecniche di rilevamento e misurazione dell'inquinamento acustico**

- **D. M. 16 marzo 1998** "Tecniche di rilevamento e misurazione dell'inquinamento acustico" (*Gazzetta Ufficiale n. 76 del primo aprile del 1998*)

### **Tecnico competente in acustica**

- **D.P.C.M. 31 marzo 1998** "Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività del tecnico competente in acustica, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), e dell'art. 2, commi 6, 7 e 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 «Legge quadro sull'inquinamento acustico» "

### **Emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto**

- **D.Lgs. 4 settembre 2002, n. 262** "Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto" (*Gazzetta Ufficiale n. 273 del 21/11/2002 - Suppl. Ordinario n. 214*)

### **Utilizzo dei sistemi innovativi nelle valutazioni di impatto ambientale**

- **D.M. 1 aprile 2004** "Linee guida per l'utilizzo dei sistemi innovativi nelle valutazioni di impatto ambientale"

### **Aggiornamenti normativi**

- D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 "Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro" Capo III - Articolo 4 "Altre sanzioni penali"
- **L. 9 dicembre 1998, n. 426** "Nuovi interventi in campo ambientale" – Articolo 4 "Disposizioni varie"
- **L. 23 dicembre 1998, n. 448** "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo" – Articolo 60 "Modifiche all'articolo 10 della legge n. 447 del 1995"
- **L. 31 luglio 2002, n. 179** "Disposizioni in materia ambientale" - Articolo 7 "Norme in materia di inquinamento acustico"

## **Normativa regionale e provinciale**

### **Regione Campania**

#### **Zonizzazione acustica**

## **REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE**

- Le “*Linee Guida della Regione Campania per la Zonizzazione Acustica del territorio comunale*” in attuazione dell’art.2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991  
Approvate dalla Giunta Regionale con deliberazioni n. 6131 del 20 ottobre 1995 e n. 8758 del 29 dicembre 1995; modificate con deliberazioni n. 558 del 24 febbraio 1998 e n. 6956 del 22 dicembre 2000
- Le “*Linee Guida Regionali per la Redazione dei Piani Comunali di Zonizzazione Acustica*” - *Linee guida regionali - Aggiornamento - Piani di zonizzazione acustica*, scaturente dalla revisione e l'aggiornamento delle linee guida adottate con deliberazioni di Giunta Regionale n. 6131 del 20/10/95 e n. 8758 del 29/12/95 – Deliberazione n. 2436 della Giunta Regione Campania del 1 agosto 2003 – Pubblicate sul BURC n. 41 del 15 settembre 2003.

### **Tecnico competente**

- D.G.R. 24 aprile 2003, n. 1537 “Procedure regionali per il riconoscimento della figura di tecnico competente in acustica ambientale (Art. 2, commi 6 e 7, della legge 447/95 e DPCM 31/3/98).  
Aggiornamento disposizioni adottate con delibera di Giunta Regionale N. 4431 del 18/8/2000. (Con allegati).”

## **Art. 5 AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO**

1. Secondo quanto previsto dalla vigente normativa, il presente regolamento intende disciplinare, per mezzo degli organi di controllo a ciò preposti e tramite le disposizioni descritte nel seguito, i seguenti ambiti:
  - il controllo, il contenimento e l’abbattimento delle emissioni acustiche prodotte dal traffico veicolare;
  - il controllo, il contenimento e l’abbattimento dell’inquinamento acustico prodotto dalle attività che impiegano sorgenti sonore;
  - il controllo del rispetto dei limiti dei requisiti acustici degli edifici;
  - lo svolgimento di attività, spettacoli e manifestazioni temporanee all’aperto, in luogo pubblico o aperto al pubblico;
  - lo svolgimento di specifiche attività rumorose;
  - la concessione della autorizzazioni in deroga.

## **Art. 6 ESCLUSIONI**

1. Sono escluse, qualora siano presenti nel territorio comunale, le aree e le attività aeroportuali, da assoggettarsi a specifica e distinta disciplina.

## **Art. 7 DEFINIZIONI TECNICHE**

1. Le definizioni tecniche per l’attuazione del presente regolamento sono indicate nell’allegato A e riproducono quelle stabilite dalla legge 26 Ottobre 1995, dal D.P.C.M. 14 Novembre 1997 e dal Decreto del Ministero dell’Ambiente 16 Marzo 1998.
2. Alle stesse viene fatto riferimento per l’interpretazione delle rilevazioni fonometriche, del presente regolamento di attuazione, delle valutazioni di impatto acustico presentate al Comune, nell’ambito dei procedimenti amministrativi e dei

**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE**

provvedimenti dallo stesso emessi.

**Art. 8 MISURAZIONI E CONTROLLI**

1. Nell'allegato B del presente regolamento sono stabilite in conformità a quanto dispone il Decreto del Ministero dell'Ambiente 16 Marzo 1988:
  - a) la strumentazione per il rilevamento del rumore e le disposizioni che ne regolano l'impiego.
  - b) le modalità per la misurazione del rumore.
  - c) la presentazione dei risultati dei rilevamenti mediante la loro trascrizione in rapporto.
2. Le attività di controllo e di rilevazione dei limiti acustici stabiliti dalla suddivisione in classi acustiche del territorio è di competenza del Comune, e viene effettuata dagli organi tecnici dell'A.S.L. competente per il territorio oppure dal personale tecnico dell'A.R.P.A., nell'osservanza di quanto stabilito nell'allegato di cui al precedente comma.

E' facoltà del Comune avvalersi, nelle operazioni di controllo e di rilevazione, del supporto tecnico di tecnici qualificati e competenti in materia di acustica ambientale, riconosciuti dalla Regione Campania ai sensi dell'articolo 2.6 della Legge 26 Ottobre 1995 n. 447 e della Delibera di Giunta regionale n. 1537 del 24 aprile 2003. Nelle operazioni di controllo tali tecnici qualificati dovranno essere accompagnati da un addetto alla vigilanza dipendente del Comune di **Ottaviano**.

**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE**

**CAPO II ORGANI DI CONTROLLO**

Le attività di controllo e di rilevazione dei livelli di rumore, sia nell'ambiente esterno che negli ambienti abitativi, vengono effettuate dagli organi competenti preposti a tali servizi.

Il Comune, l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, anche mediante l'intervento dei dipartimenti provinciali, l'A.S.L. competente per il territorio nell'ambito delle rispettive competenze, il Comune direttamente con il proprio personale o mediante specifiche convenzioni, esercitano le attività previste dalla normativa vigente.

**Art. 9 GLI UFFICI COMUNALI**

1. Le competenze sulle attività amministrative, di controllo, autorizzative, in materia di inquinamento acustico, sono definite da provvedimenti interni dell'Amministrazione.
2. I controlli sul rispetto dei requisiti acustici passivi delle costruzioni, nuove od in ristrutturazione, sulla congruenza delle Valutazioni di clima acustico e d'impatto acustico, saranno eseguiti dal Servizio competente.
3. I rilievi fonometrici potranno essere eseguiti dalle strutture tecniche comunali, ove possibile o con il supporto tecnico di A.R.P.A. o con incarichi a consulenti di comprovata capacità tecnica, che comunque dovranno essere tecnici competenti in acustica ambientale. In caso d'intervento di consulenti esterni non A.R.P.A., i costi dei rilievi e delle procedure saranno a carico del responsabile del superamento dei limiti; in assenza di violazioni saranno a carico di chi ha presentato l'esposto.
4. In qualsiasi momento il Sindaco potrà richiedere all'Ufficio competente di disporre verifiche sulle immissioni sonore provenienti dalle varie tipologie di attività di cui al presente regolamento, sia per strutture a carattere permanente che temporaneo.

**Art. 10 L'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE (A.R.P.A.)**

1. A.R.P.A. è l'organo di controllo tecnico del Comune per le questioni riguardanti l'inquinamento acustico. Il parere di A.R.P.A. potrà essere richiesto in ordine ai provvedimenti amministrativi che l'Amministrazione comunale riterrà opportuno adottare (orari delle attività, limiti acustici, deroghe, ecc.)

**Art. 11 L'AZIENDA SANITARIA LOCALE (A.S.L.)**

1. Il Comune può chiedere ad A.S.L. competente per il territorio i pareri ed i provvedimenti in materia di igiene e salute pubblica e quindi anche per quanto concerne gli effetti del rumore sulla salute umana.

## **CAPO III DEFINIZIONE DEI LIMITI MASSIMI DEI LIVELLI SONORI**

### **Art. 12 CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO IN ZONE**

1. Con deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, sentiti i pareri degli organi tecnici del Comune, dell’A.S.L. competente per il territorio e dei comuni limitrofi, viene approvata la Zonizzazione acustica del territorio comunale, con suddivisione del territorio in sei classi acustiche, secondo quanto stabilito dal D.P.C.M. 1 marzo 1991 e dalla Legge 26 Ottobre 1995 n. 447 e ai sensi delle *“Linee Guida Regionali per la Redazione dei Piani Comunali di Zonizzazione Acustica” - Linee guida regionali - Aggiornamento - Piani di zonizzazione acustica*, scaturente dalla revisione e l'aggiornamento delle linee guida adottate con deliberazioni di Giunta Regionale n. 6131 del 20/10/95 e n. 8758 del 29/12/95 – Deliberazione n. 2436 della Giunta Regione Campania del 1 agosto 2003 – Pubblicate sul BURC n. 41 del 15 settembre 2003.
2. L’adozione della zonizzazione acustica è effettuata dal Consiglio Comunale nell’ambito delle competenze allo stesso attribuite dall’articolo 32, II comma, lettera b) della Legge 8 Giugno 1990, n. 142.
3. La delimitazione delle zone viene eseguita basandosi:
  - sulla destinazioni urbanistiche del territorio stabilite dal Piano Regolatore Generale del comune;
  - sulle caratteristiche generali della rete stradale e ferroviaria (se presente sul territorio);
  - sulla densità abitativa delle zone del territorio comunale;
  - sulla densità di attività industriali, artigianali e commerciali nei vari comparti territoriali;
  - sulla presenza di zone vincolate, protette, di particolare rilevanza ambientale e comunque da sottoporre a particolare tutela dal punto di vista dell’inquinamento acustico.
4. I valori massimi di immissione e di emissione dei livelli sonori equivalenti, fissati in relazione alla diversa destinazione d’uso del territorio comunale, sono stabiliti dall’articolo 8 e 8-bis del presente regolamento, e corrispondono alle tabelle C e B allegate al D.P.C.M. 14 novembre 1997.
5. Con provvedimento di approvazione del piano di classificazione territoriale vengono adottati, per ciascuna zona, i limiti massimi dei livelli sonori equivalenti, stabiliti dall’articolo 8 e 8 bis del presente regolamento.
6. La Zonizzazione Acustica del Territorio Comunale di cui al secondo comma del presente articolo, è soggetta a variazioni, da effettuarsi con atto deliberativo del Consiglio Comunale, quando per effetto di nuovi insediamenti o di modifiche di quelle esistenti, le caratteristiche di una o di più zone risultino modificate in misura tale da rendere necessaria l’attribuzione alle stesse di classificazioni diverse, nell’ambito di quelle stabilite dal capo III del presente regolamento.

Vengono adottate varianti alla zonizzazione acustica anche nei casi di cui all’articolo 26 comma 2 del presente regolamento.

L’approvazione delle varianti alla zonizzazione acustica e del presente regolamento di attuazione della stessa seguono il procedimento amministrativo



**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE**

suggerito dal documento «Linee guida per la zonizzazione acustica del territorio comunale» approvato con “**Linee Guida Regionali per la Redazione dei Piani Comunali di Zonizzazione Acustica**” - **Linee guida regionali - Aggiornamento - Piani di zonizzazione acustica**, scaturente dalla revisione e l'aggiornamento delle linee guida adottate con deliberazioni di Giunta Regionale n. 6131 del 20/10/95 e n. 8758 del 29/12/95 – Deliberazione n. 2436 della Giunta Regione Campania del 1 agosto 2003

**Art. 13 VALORI LIMITE DI IMMISSIONE**

1. In seguito alla classificazione in zone del territorio vengono stabiliti i seguenti limiti di immissione, massimi in assoluto ammissibili, relativi ai periodi diurno e notturno:

*(Tabella C )D.P.C.M. 14/11/97: valori limite di immissione - Leq in dB (A) (art.3).*

CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO	TEMPI DI RIFERIMENTO	
	Diurno (06,00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette	50	40
II aree prevalentemente residenziali	55	45
III aree di tipo misto	60	50
IV aree di intensa attività umana	65	55
V aree prevalentemente industriali	70	60
VI aree esclusivamente industriali	70	70

2. I limiti di cui al punto precedente possono essere superati da attività temporanee, previa autorizzazione rilasciata dal Sindaco, secondo le modalità indicate al capo VIII del presente regolamento.

**Art. 14 VALORI LIMITE DI IMMISSIONE**

1. In seguito alla classificazione in zone del territorio vengono stabiliti i seguenti limiti di emissione, , relativi ai periodi diurni e notturni, massimi in assoluto ammissibili:

*(Tabella B )D.P.C.M. 14/11/97: valori limite di emissione - Leq in dB(A) (art. 2).*

CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO	TEMPI DI RIFERIMENTO	
	Diurno (06,00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette	45	35
II aree prevalentemente residenziali	50	40
III aree di tipo misto	55	45
IV aree di intensa attività umana	65	50
V aree prevalentemente industriali	65	55
VI aree esclusivamente industriali	65	65

**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE**

**Art. 15 VALORI LIMITE DI ATTENZIONE**

1. I valori di attenzione, finalizzati all'adozione dei piani di risanamento acustico, sono quelli definiti dall'articolo 6 del D.P.C.M. 14 novembre 1997.
  - I. I valori di attenzione espressi come livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata "A", riferiti al tempo a lungo termine ( $T_L$ ) sono:
    - a) se riferiti ad un'ora, i valori della tabella C allegata al presente decreto, aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;
    - b) se relativi ai tempi di riferimento, i valori di cui alla Tabella C allegata al D.P.C.M. 14 novembre 1997. Il tempo a lungo termine ( $T_L$ ) rappresenta il tempo all'interno del quale si vuole avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale. La lunghezza di questo intervallo di tempo è correlata alle variazioni dei fattori che influenzano tale rumorosità nel lungo termine. Il valore  $T_L$ , multiplo intero del periodo di riferimento, è un periodo di tempo prestabilito riguardante i periodi che consentono la valutazione di realtà specifiche locali.
  - II. Per l'adozione dei piani di risanamento di cui all'art. 7 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, è sufficiente il superamento di uno dei due valori di cui ai punti a) e b) del precedente comma 1, ad eccezione delle aree esclusivamente industriali in cui i piani di risanamento devono essere adottati in caso di superamento dei valori di cui alla lettera b) del comma precedente.
  - III. I valori di attenzione di cui al comma 1 non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime ed aeroportuali.

**Art. 16 VALORI LIMITE DI QUALITÀ**

1. In seguito alla classificazione in zone del territorio vengono stabiliti i seguenti limiti di qualità, diurni e notturni, massimi in assoluto ammissibili:

*(Tabella D) D.P.C.M. 14/11/97: valori di qualità -  $L_{eq}$  in dB (A) (art.7).*

CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO	TEMPI DI RIFERIMENTO	
	Diurno (06,00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette	47	37
II aree prevalentemente residenziali	52	42
III aree di tipo misto	57	47
IV aree di intensa attività umana	62	52
V aree prevalentemente industriali	67	57
VI aree esclusivamente industriali	70	70

**Art. 17 LIMITE DIFFERENZIALE**

1. Per tutte le classi di cui agli articoli 8, 8 bis e 8 quater, ad eccezione della classe VI, oltre ai limiti massimi in assoluto ammissibili, sono stabilite anche le seguenti

**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE**

differenze da non superare tra il livello equivalente del rumore ambientale e il livello equivalente del rumore residuo (criterio differenziale):

- 5 dB(A) durante il periodo diurno
  - 3 dB(A) durante il periodo notturno
2. La misura deve essere effettuata all'interno degli ambienti abitativi e nel tempo di osservazione del fenomeno acustico. Le misure vengono effettuate secondo le indicazioni tecniche di cui all'allegato B del presente regolamento.
  3. Fatto salvo quanto riportato al comma 1 del presente articolo e dall'allegato B del presente regolamento, il criterio del limite differenziale non si applica: nei casi previsti dall'articolo 20 del presente regolamento;
    - nei casi previsti dall'articolo 20 del presente regolamento;
    - alla rumorosità prodotta dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
    - alla rumorosità prodotta da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
    - alla rumorosità prodotta da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso;
  4. Le disposizioni relative al limite differenziale non si applicano inoltre nei seguenti casi, in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile:
    - se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;
    - se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.

## CAPO IV DEFINIZIONE DELLE ZONE TERRITORIALI E DELLE LORO CARATTERISTICHE

### Art. 18 DEFINIZIONE DELLE ZONE DI CLASSE I

1. Le aree del territorio comunale di **Ottaviano** classificate in **Classe I** vengono denominate «**Aree particolarmente protette**», e assumono i seguenti limiti di zona, ai sensi degli articoli **13** e **14** del presente regolamento:

- Limite di immissione diurno: 50 dB(A)
- Limite di immissione notturno: 40 dB(A)
- Limite di emissione diurno 45 dB(A)
- Limite di emissione notturno 35 dB(A)

All'interno delle zone di **Classe I** vige il criterio del limite differenziale di cui all'articolo **17** del presente regolamento.

2. Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base ed essenziale per la loro utilizzazione, quali:

- le aree ospedaliere;
- le aree scolastiche;
- le aree destinate al riposo (case di riposo, ospizi, sanatori etc.);
- le aree di particolare interesse urbanistico, sottoposte a vincoli artistici, storici, archeologici, naturalistici, qualora esse non risultino troppo adiacenti a strade di grande traffico e non risultino occupate da uffici pubblici che comportino l'accesso continuo di persone e/o di mezzi;
- i parchi pubblici di superficie superiore a 500 m<sup>2</sup>; per superfici inferiori viene adottata una classificazione nella classe immediatamente superiore;
- i cimiteri;
- i luoghi di culto (chiese, cappelle, santuari, monasteri, oratori etc.)
- le biblioteche;
- verde attrezzato;
- le aree di interesse comune;
- i centri culturali;

### Art. 19 DEFINIZIONE DELLE ZONE DI CLASSE II

1. Le aree del territorio comunale di **Ottaviano** classificate in **Classe II** vengono denominate «**Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale**», e assumono i seguenti limiti di zona, ai sensi degli articoli **13** e **14** del presente regolamento:

- Limite di immissione diurno: 55 dB(A)
- Limite di immissione notturno: 45 dB(A)
- Limite di emissione diurno 50 dB(A)
- Limite di emissione notturno 40 dB(A)

All'interno delle zone di **Classe II** vige il criterio del limite differenziale di cui all'articolo **17** del presente regolamento.

2. Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base ed essenziale per la loro utilizzazione, quali:

- le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con

## REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali;

- le aree classificate dal (P.U.C.) come destinate alla residenza, qualora presentino scarsità di insediamenti commerciali e assenza di insediamenti industriali.

### Art. 20 DEFINIZIONE DELLE ZONE DI CLASSE III

1. Le aree del territorio comunale di **Ottaviano** classificate in **Classe III** vengono denominate «**Aree di tipo misto**», e assumono i seguenti limiti di zona, ai sensi degli articoli **13** e **14** del presente regolamento:

- Limite di immissione diurno: 60 dB(A)
- Limite di immissione notturno: 50 dB(A)
- Limite di emissione diurno 55 dB(A)
- Limite di emissione notturno 45 dB(A)

All'interno delle zone di **Classe III** vige il criterio del limite differenziale di cui all'articolo **17** del presente regolamento.

2. Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base ed essenziale per la loro utilizzazione, quali:

- le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento;
- le strade provinciali e le loro eventuali fasce di rispetto;
- le aree con media densità di popolazione e con presenza di uffici e attività commerciali;
- le aree con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali;
- le aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici;
- le aree alberghiere.

### Art. 21 DEFINIZIONE DELLE ZONE DI CLASSE IV

1. Le aree del territorio comunale di **Ottaviano** classificate in **Classe IV** vengono denominate «**Aree di intensa attività umana**», e assumono i seguenti limiti di zona, ai sensi degli articoli **13** e **14** del presente regolamento:

- Limite di immissione diurno: 65 dB(A)
- Limite di immissione notturno: 55 dB(A)
- Limite di emissione diurno 60 dB(A)
- Limite di emissione notturno 50 dB(A)

All'interno delle zone di **Classe IV** vige il criterio del limite differenziale di cui all'articolo **17** del presente regolamento.

2. Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base ed essenziale per la loro utilizzazione, quali:

- le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare (strade statali, autostrade, tangenziali, svincoli etc.);
- le aree con alta densità di popolazione;
- le aree con elevata presenza di attività commerciali (ipermercati, supermercati, discount, magazzini all'ingrosso, centri commerciali);

## REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

- le aree con presenza di attività artigianali<sup>1</sup>;
- le aree con limitata presenza di piccole attività industriali<sup>2</sup>;
- le aree in prossimità delle strade di grande comunicazione.

### Art. 22 DEFINIZIONE DELLE ZONE DI CLASSE V

1. Le aree del territorio comunale di **Ottaviano** classificate in **Classe V** vengono denominate «**Aree prevalentemente industriali**», e assumono i seguenti limiti di zona, ai sensi degli articoli **13** e **14** del presente regolamento:

- Limite di immissione diurno: 70 dB(A)
- Limite di immissione notturno: 65 dB(A)
- Limite di emissione diurno 65 dB(A)
- Limite di emissione notturno 60 dB(A)

All'interno delle zone di **Classe V** vige il criterio del limite differenziale di cui all'articolo **17** del presente regolamento.

- Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni<sup>3</sup>.

### Art. 23 DEFINIZIONE DELLE ZONE DI CLASSE IV

1. Le aree del territorio comunale di **Ottaviano** classificate in **Classe IV** vengono denominate «**Aree esclusivamente industriali**», e assumono i seguenti limiti di zona, ai sensi degli articoli **13** e **14** del presente regolamento:

- Limite di immissione diurno: 70 dB(A)
- Limite di immissione notturno: 70 dB(A)
- Limite di emissione diurno 65 dB(A)
- Limite di emissione notturno 65 dB(A)

All'interno delle zone di **Classe IV** non vige il criterio del limite differenziale di cui all'articolo **17** del presente regolamento.

2. Rientrano in questa classe le aree esclusivamente industriali interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

<sup>1</sup> Sono da intendersi come aree con presenza di attività artigianali e con presenza di piccole attività industriali, zone in cui gli insediamenti produttivi risultino essere in numero apprezzabile, e non inseriti in un contesto residenziale

<sup>2</sup> Idem come alla nota 1

<sup>3</sup> La presenza di insediamenti residenziali all'interno di queste zone è da intendersi come molto limitata: gli insediamenti produttivi devono essere in numero superiore, in rapporto di almeno 7/1 rispetto alle abitazioni, e la zona deve avere una destinazione urbanistica per insediamenti produttivi.

## **CAPO V PIANI URBANISTICI ATTUATIVI E TITOLI ABILITATIVI A CARATTERE EDILIZIO**

### **Art. 24 PIANIFICAZIONE URBANISTICA**

1. Nella redazione di nuovi strumenti urbanistici, loro revisioni e varianti, la destinazione d'uso delle aree deve essere stabilita considerando i prevedibili effetti dell'inquinamento acustico, in modo da prevenire e contenerne gli effetti sulla popolazione insediata.
2. L'adozione della suddivisione in classi acustiche del territorio comunale costituisce l'atto attraverso il quale trovano pieno recepimento nella prassi amministrativa del Comune di **Ottaviano** i principi di tutela dell'inquinamento acustico espressi dalla Legge 447/95 e decreti attuativi.
3. Nel caso di varianti al (**P.U.C.**), la Zonizzazione acustica viene revisionata contestualmente sulla base delle modificate destinazioni d'uso in relazione alle caratteristiche del sistema insediativo oggetto delle varianti ed alle definizioni di classe delle presenti norme di attuazione.
4. Per le zone soggette a Piano particolareggiato e/o Piano di recupero, l'approvazione di questi ultimi è subordinata alla determinazione automatica della Zonizzazione acustica sulla base della destinazione d'uso.
5. In caso di normative specifiche nazionali e/o regionali, la Zonizzazione acustica viene aggiornata automaticamente se vengono modificati i limiti massimi di esposizione senza variazione del numero complessivo delle classi di destinazione d'uso del territorio. Nel caso in cui intervenga una variazione del numero complessivo delle classi sarà necessario stabilire un criterio oggettivo di adeguamento alla nuova normativa.

### **Art. 25 VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO (LEGGE 447/95, ART. 8, COMMI 4 E 6)**

1. La presentazione della valutazione previsionale di impatto acustico ai sensi della Legge 447 del 26 ottobre 1995, costituisce elemento essenziale per il rilascio degli atti edilizi abilitativi (permessi di costruire, denunce d'inizio attività) nei casi previsti dalla legge e dal presente regolamento.
2. Le domande per il rilascio di permessi di costruire relative a nuovi impianti e infrastrutture o trasformazioni di esistenti, adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative, medie e grandi strutture di vendita, centri commerciali, discoteche, circoli privati e pubblici esercizi, devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico. Per le modalità di redazione delle valutazioni citate.
3. Nel caso in cui non vi siano sorgenti sonore rilevanti, il legale rappresentante può presentare autocertificazione sostitutiva di atto di notorietà.
4. La documentazione dovrà trasmettere ad A.R.P.A. per il parere di competenza. In caso di parere negativo, il richiedente dovrà adeguare la documentazione, od eseguire gli interventi, entro un termine di 90 gg. dalla data comunicazione del parere stesso, pena la decadenza della domanda.
5. In caso di presentazione di D.I.A., la documentazione acustica deve essere



**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE**

corredata dal parere dell' A.R.P.A.

6. Le presentazioni di Piani attuativi, le richieste di permesso di costruire per la realizzazione di nuovi edifici produttivi e di nuovi impianti (nel seguito indicati come "titoli abilitativi"), quando sia nota l'attività che vi si svolgerà, devono essere accompagnate da una relazione sulle caratteristiche acustiche degli edifici o degli impianti, ove siano illustrati i materiali, i calcoli e le tecnologie utilizzate per ottenere il rispetto degli indici riportati nel decreto citato, redatta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale. Quando non sia nota l'attività futura negli edifici produttivi, la valutazione d'impatto acustico preliminare accompagnerà il Piano Attuativo stesso, conterrà misure di clima acustico e le caratteristiche emissive massime che mantengano il rispetto di tutti i limiti, di zona e differenziale. La Valutazione d'impatto per singola attività od edificio, dovrà essere presentata con la D.I.A.

Per le modalità di redazione delle valutazioni, si veda:

**(Allegato -I- Appendice 2 – Modulistica).**

<b>Art. 26</b>	<b>VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO (LEGGE 447/95, ART. 8, COMMA 3)</b>
----------------	---

1. La presentazione E' fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate dalla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:
- a) scuole e asili nido;
  - b) ospedali;
  - c) case di cura e di riposo;
  - d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
  - e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle seguenti opere:
    - aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
    - strade di tipo A, B, C, D, E, F secondo la classificazione di cui al D. Lgs. 30/04/1992 n. 285 e successive modificazioni;
    - discoteche;
    - circoli privati e pubblici esercizi;
    - impianti sportivi e ricreativi;
    - ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
    - attrattori di traffico quali centri commerciali o simili;
    - attività produttive.
2. Per prossimità si intende:
- per strade di tipo A, B, C, D e ferrovie: max 100 metri;
  - per le altre : max 50 metri;
  - per le discoteche, pubblici esercizi, circoli privati, impianti sportivi e ricreativi, attrattori di traffico : max 50 metri
3. Per le modalità di redazione delle valutazioni, si veda:  
**(Allegato -I- Appendice 2 – Modulistica).**
4. Nel caso di presentazione di Piano Attuativo, sarà richiesta la documentazione di

**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE**

cui al presente articolo, come per le D.I.A. con parere ed altre forme autorizzative.

**Art. 27 VALUTAZIONE DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI (D.P.C.M. 5 DICEMBRE 1997)**

1. Le domande per il rilascio di permessi di costruire /D.I.A. relative a nuove costruzioni, ristrutturazioni e risanamento, devono essere corredate da valutazione con descrizione dei materiali e delle tecniche previste e dichiarazione da parte di tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi dell'art. 2 commi 6, 7, 8 della Legge 447/95, che attesti il rispetto dei requisiti acustici stabiliti dal D.P.C.M. 5/12/97.
2. In caso di presentazione di progetti relativi ad interventi (di manutenzione ordinaria e straordinaria ) sul patrimonio edilizio esistente, che ne modifichino le caratteristiche e prevedano la sostituzione di elementi edilizi, l'amministrazione comunale deve chiedere al progettista una dichiarazione (si veda **(Allegato -II- Appendice 2 – Modulistica)**, in cui si attesti il rispetto dei requisiti acustici stabiliti dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997. Ciò vale per quegli elementi che vengono modificati. Per modifiche al patrimonio edilizio esistente, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si intendono: il rifacimento di una soletta o del massetto distributore, la sostituzione di serramenti di facciata, la diversa suddivisione di unità immobiliari, la sostituzione di impianti tecnici. Ad esempio: la sostituzione dei serramenti o dei vetri comporta il rispetto dell'indice di facciata; la suddivisione di alloggi comporta il rispetto dell'indice d'isolamento per partizioni verticali tra unità immobiliari adiacenti; la sostituzione della pavimentazione e del massetto fino alle tubazioni, comporta il rispetto dell'indice di calpestio e dell'indice d'isolamento di partizioni orizzontali; l'introduzione di nuovi impianti igienici e relative tubazioni, centraline di riscaldamento o gruppi frigoriferi di condizionatori d'aria, comporta il rispetto del relativo limite, come per ascensori ed altri impianti nuovi o sostituiti. La sostituzione dei soli strati d'usura dei pavimenti è ammessa se non peggiorativa della situazione originale (ad esempio parquet invece di ceramica; il contrario è peggiorativo).
3. Al momento dell'attivazione delle procedure di agibilità , il titolare del titolo abilitativi presenterà: una dichiarazione della D.L. che attesti il rispetto dei valori dei requisiti acustici dell'edificio. Per edifici di cubatura superiore a 1.000 mc, la dichiarazione dovrà essere accompagnata da un certificato di collaudo in opera, redatto da tecnico competente in acustica iscritto ad elenco regionale. Il Comune potrà stipulare convenzioni per eseguire collaudi dei requisiti su edifici a campione. In caso di non corrispondenza dei valori di collaudo ai limiti stabiliti dal Decreto 5/12/97, non potrà essere concessa l'agibilità. Il titolare del permesso dovrà provvedere ad eseguire le opere necessarie ad ottenere il rispetto dei limiti, comprovando i risultati con un certificato di collaudo acustico.

**(Tabella A)D.P.C.M. 05/12/97: Classificazione degli ambienti abitativi**

<b>Categoria A:</b>	edifici adibiti a residenza o assimilabili;
<b>Categoria B:</b>	edifici adibiti ad uffici e assimilabili;
<b>Categoria C:</b>	edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili;
<b>Categoria D:</b>	edifici adibiti ad ospedali, cliniche. case di cura e assimilabili;

**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE**

<b>Categoria E:</b>	edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
<b>Categoria F:</b>	edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;
<b>Categoria G:</b>	edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili.

**(Tabella B) D.P.C.M. 05/12/97: Requisiti acustici degli edifici, e dei loro componenti e impianti**

Categorie di cui alla (Tabella RA)		Indici di valutazione e livelli sonori massimi				
		Parametri				
		Ru(*)	D <sub>2m,nT,w</sub>	L <sub>n,w</sub>	L <sub>ASmax</sub>	L <sub>Aeq</sub>
1.	D	55	45	58	35	25
2.	A, C	50	40	63	35	35
3.	E	50	48	58	35	35
4.	B, F, G	50	42	55	35	35

T = tempo di riverberazione

R'w = indice del potere fonoisolante apparente di elementi di separazione fra ambienti

D<sub>2m,n T,w</sub> = indice di isolamento acustico normalizzato di facciata

L' n,T,w = livello di calpestio di solai normalizzato

I valori riportati devono essere rispettati in tutti quegli edifici per i quali venga rilasciato permesso di costruire per nuova costruzione o ristrutturazione edilizia o presentata D.I.A. Le grandezze di riferimento, i metodi di calcolo e di collaudo sono definiti nelle norme seguenti : ISO 3382:1997 ; EN ISO 140-7:1996 ; EN ISO 717-1 -2 - 3 :1997 ; UNI 10708 -1-2-3 :1997.

**Rumore prodotto dagli impianti tecnologici**

1. La rumorosità degli impianti tecnologici non deve superare i limiti indicati nelle ultime due colonne della Tabella B, dove L<sub>A,S,max</sub> riguarda i servizi a funzionamento discontinuo quali ascensori, scarichi idraulici, bagni, servizi igienici e rubinetterie; L<sub>Aeq</sub> riguarda i servizi a funzionamento continuo quali, ad esempio, impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento. La durata della misura per la determinazione di L<sub>A,S,max</sub> dovrà essere pari a quella dell'evento esaminato. La durata della misura di L<sub>Aeq</sub> per gli impianti a funzionamento continuo dovrà essere tale da portare alla stabilizzazione del Leq entro +/- 0.3 dB(A) oppure pari ad un ciclo completo. Valori e definizioni sono riportati dal D.P.C.M. 05/12/97, in vigore dal 20/02/98.

## CAPO VI PIANO COMUNALE DI RISANAMENTO

### Art. 28 SOGGETTI INTERESSATI

I soggetti obbligati alla presentazione dei piani di risanamento acustico sono:

- il Comune di **Ottaviano**;
- gli esercenti delle infrastrutture di trasporto (strade, autostrade, ferrovie, aeroporti, ecc.) che non rispettino i limiti dei decreti attuativi emanati in seguito alla Legge n. 447/95;
- gli esercenti di insediamenti produttivi e attività che non rispettino i limiti derivanti dalla classificazione acustica del territorio comunale.

### Art. 29 REDAZIONE E PRESENTAZIONE DEL PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO

#### A. *Piano di Risanamento Acustico*

Il Comune di **Ottaviano** provvede a redigere e ad adottare piani di risanamento acustico del proprio territorio ai sensi dell'articolo 7 della Legge 26 Ottobre 1995 n. 447, secondo i criteri e le procedure stabilite dalla Regione ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera e) della sopra citata legge.

Il Comune di **Ottaviano** predispose ed adotta un Piano di Risanamento Acustico Comunale, ai sensi della Legge n. 447/1995, articolo 6, comma 1, lettera c). Tale Piano recepisce i Piani di Risanamento Acustico delle imprese approvati dallo stesso Comune ed ha la finalità di conseguire l'obiettivo dei valori di qualità di cui alla tabella D del D.P.C.M. 14/11/1997.

Fanno parte del Piano di Risanamento Acustico Comunale i Piani Pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore prodotte per lo svolgimento di servizi pubblici essenziali, quali linee ferroviarie, autostrade e strade statali, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera i) della Legge n. 447/1995.

#### B. *Adozione dei piani di Risanamento Acustico*

I piani di risanamento acustico del territorio comunale vengono adottati obbligatoriamente nei seguenti casi:

- superamento dei limiti di attenzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g) della Legge 26 Ottobre 1995 n. 447, così come definiti dall'articolo 6 del D.P.C.M. 14 novembre 1997.
- presenza nella zonizzazione acustica del territorio di zone adiacenti aventi limiti che si discostano per più di 5 dB(A).

#### C. *Redazione del Piano di Risanamento Acustico*

A. Il Piano di Risanamento acustico nella sua redazione recepisce i contenuti del piano del traffico, dei vincoli territoriali esistenti e indicati comunque nel Piano Regolatore vigente, dei piani di risanamento acustico presentati dalle aziende ai sensi dell'articolo 17 del presente regolamento, e dell'articolo 10 comma 5 della Legge 26 Ottobre 1995 n. 447.

B. La redazione del piano di risanamento acustico viene affidata prioritariamente agli Uffici Comunali competenti, qualora presentino figure

**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE**

professionali in grado di redigere il piano stesso.

- C. Possono essere incaricati della redazione tecnici esterni con comprovata esperienza nel campo dell'acustica ambientale e riconosciuti come «tecnici competenti» ai sensi dell'articolo 2 comma 6 della Legge 26 Ottobre 1995 n. 447.

**D. Piano di Risanamento Acustico di esercenti di infrastrutture di trasporto**

Gli esercenti delle infrastrutture di trasporto quali ferrovie, strade, autostrade, aeroporti, ecc., devono presentare al Ministero dell'Ambiente un rapporto sullo stato attuale dell'inquinamento da rumore dovuto a dette infrastrutture. Gli esercenti sono tenuti a trasmettere ai Comuni interessati copia dei relativi progetti di risanamento, conformi a quanto stabilito dalla Commissione, che saranno recepiti nei Piani di Risanamento comunali.

Gli oneri derivanti dalle attività di risanamento sono a carico degli Enti gestori che, ai sensi dell'art. 10, comma 5, della legge n. 447/95, sono obbligati a impegnare una quota fissa non inferiore al 7% (3% per l'ANAS) dei fondi di bilancio previsti per l'attività di manutenzione e potenziamento delle infrastrutture.

Appositi decreti stabiliscono norme per la prevenzione e il contenimento dell'inquinamento da rumore prodotto rispettivamente dalle infrastrutture ferroviarie, stradali, aeroportuali. L'attività di risanamento ad opera dell'Ente proprietario o gestore interviene allorché dall'infrastruttura, attualmente individuata nei suddetti decreti, vengono superati i valori limite stabiliti, nelle aree territoriali di pertinenza.

I Piani di Risanamento prevedono:

- la classificazione delle tratte o siti da risanare secondo l'indice di priorità di cui al D.M. Ambiente 29/11/2000;
- il conseguente programma di risanamento con l'individuazione delle tratte o delle aree dove saranno realizzati gli interventi e i relativi tempi di realizzazione;
- l'individuazione in dettaglio degli interventi.

**E. Piano di risanamento Acustico dell'impresa**

L'articolo 15, comma 2 della Legge n. 447/95 stabilisce che, entro 6 mesi dalla classificazione in zone del territorio comunale, gli esercenti di insediamenti produttivi devono presentare, nel caso in cui dalle misure da loro svolte risultassero superamenti dei limiti di immissione e/o emissione, un Piano di Risanamento Acustico, al fine di consentire il rispetto dei limiti di zona. Per gli impianti produttivi a ciclo continuo, i Piani di Risanamento devono essere finalizzati anche al rispetto dei valori limite differenziali, qualora non siano rispettati i valori assoluti di immissione (D.M. Ambiente 11/12/96). Il Decreto del Ministero dell'Ambiente del 11/12/1996, riguardante gli impianti a ciclo continuo, fissa anche i tempi per la realizzazione del Piano di Risanamento, a decorrere dalla data di presentazione dello stesso; indica inoltre il contenuto di massima della relazione tecnica che accompagna il suddetto Piano, ossia: descrizione della tipologia ed entità del rumore presente, indicazione delle modalità e dei tempi di risanamento, stima degli oneri finanziari necessari.

Le imprese che nello svolgimento delle loro attività superino i limiti di immissione e/o emissione, devono presentare un piano di risanamento acustico entro 6 mesi dalla classificazione in zone del territorio comunale.

Le verifiche ed i Piani di Risanamento Acustico devono essere redatti da un

**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE**

Tecnico Competente in Acustica Ambientale. Il Piano di Risanamento Acustico, in particolare, deve contenere una descrizione dettagliata delle misure di contenimento acustico ed i tempi di realizzazione degli interventi, anche in base ad eventuali indicazioni fornite dal Comune e da A.R.P.A.

La documentazione relativa al Piano di Risanamento Acustico delle Imprese deve essere trasmessa all'Ufficio Ambiente e Ecologia del Comune al fine del rilascio del relativo nullaosta. Il Comune, entro 30 giorni dalla presentazione del Piano di Risanamento Acustico, può dare prescrizioni e richiedere integrazioni e/o chiarimenti, che dovranno essere forniti nei tempi indicati. Per la valutazione del Piano di Risanamento Acustico il Comune potrà avvalersi del supporto tecnico di A.R.P.A., e della A.S.L. competente per territorio per quanto riguarda gli aspetti igienico - sanitari.

Se i Piani di Risanamento non vengono presentati, la stessa legge stabilisce che le imprese inadempienti si devono comunque adeguare ai limiti indicati nel Piano di Zonizzazione comunale entro il termine previsto per la presentazione del suddetto Piano.

**Art. 30                      CONTENUTO DEL PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO**

Il piano di risanamento acustico comunale, oltre che recepire obbligatoriamente i contenuti dei piani pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore previsti dalla Legge 447/95 e dell'articolo 19 comma 3, devono presentare necessariamente i seguenti contenuti:

- individuazione delle aree da risanare;
- individuazione delle sorgenti sonore causa dell'inquinamento acustico;
- risultati delle rilevazioni fonometriche di accertamento eseguite;
- i soggetti a cui compete l'opera di bonifica, conformemente al principio «chi inquina paga»;
- gli interventi tecnici e/o amministrativi che si intendono mettere in atto;
- la stima degli oneri finanziari necessari per mettere in atto il piano di risanamento;
- i tempi previsti per il risanamento ambientale;
- le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela della salute pubblica.

**Art. 31                      APPROVAZIONE ED ATTUAZIONE DEL PIANO DI  
RISANAMENTO ACUSTICO**

1. Il progetto del piano di risanamento acustico viene approvato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione.
2. Successivamente il progetto di piano di risanamento viene pubblicato all'albo pretorio per un periodo di 30 giorni per eventuali osservazioni, da presentarsi nei successivi 30 giorni da parte di chiunque ne sia interessato. Una copia del progetto del piano viene inviata all' A.S.L. competente per territorio per la formulazione delle osservazioni.
3. Il Comune provvede, entro 15 giorni, nel periodo di pubblicazione, ad avvertire i soggetti coinvolti nel piano di risanamento acustico, dell'avvenuta pubblicazione, invitandoli ad esprimere le osservazioni di competenza.

**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE**

4. Il progetto del piano e le osservazioni vengono esaminate dal Consiglio comunale, il quale controdeduce alle osservazioni oppure le recepisce, modificando il progetto. Il piano viene adottato con deliberazione del Consiglio comunale e diventa esecutivo dalla data dell'esecutività di approvazione della Deliberazione di C.C.



## **CAPO VII INSEDIAMENTI INDUSTRIALI**

### **Art. 32 NORME GENERALI**

1. Fatte salve le disposizioni del T.U. delle leggi sanitarie 27.07.1934 n. 1265 relativamente alle industrie insalubri, al fine di prevenire episodi di inquinamento acustico, e compatibilmente con le Norme Tecniche di Attuazione del (P.U.C.), non sono ammessi nuovi insediamenti industriali e insediamenti artigianali con un numero di addetti superiore a 3 nelle aree classificate in **classe I e II**, qualora questi presentino sorgenti sonore in ambiente esterno (come ad esempio compressori, impianti di aspirazione, impianti di depurazione delle acque con turbine e/o soffianti), oppure un ciclo tecnologico i cui impianti provochino emissioni sonore eccedenti i limiti di cui agli articoli **13** e **14**.
2. Per quanto riguarda gli insediamenti industriali e artigianali tuttora esistenti all'interno delle classi I e II, essi possono avvalersi in via prioritaria delle norme relative alla delocalizzazione degli impianti industriali; il Comune inoltre favorisce e promuove la delocalizzazione di insediamenti produttivi verso zone più idonee sia dal punto di vista acustico che urbanistico.

### **Art. 33 IMPIANTI A CICLO PRODUTTIVO CONTINUO**

1. Gli impianti a ciclo produttivo continuo esistenti alla data di entrata in vigore del Decreto del Ministero dell'Ambiente 11 Dicembre 1996, che operano nelle zone non esclusivamente industriali, classi dalla prima alla quinta di cui al capo III del presente regolamento, non sono soggetti al rispetto del limite differenziale nel caso in cui rispettino i limiti di immissione di cui all'articolo 2 della Legge 26 Ottobre 1995 n. 447.
2. Fino alla determinazione da parte dello Stato dei valori dei limiti di immissione sonora di cui all'articolo 2 della Legge 26 Ottobre 1995, sono da intendersi come tali i limiti di zona definiti dagli articoli **13** e **14** del presente regolamento.
3. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo **4** comma **1** del presente regolamento, gli impianti a ciclo continuo i cui titolari presentino domanda di insediamento sul territorio comunale dopo la data di approvazione del presente regolamento, vengono localizzati esclusivamente nelle zone di classe **V** e **VI**, e sono soggetti al rispetto del criterio del limite differenziale nel caso i cui vengano ad insediarsi in zone di classe diversa dalla **VI**.
4. Ai sensi dell'articolo 3.2 del Decreto del Ministero dell'Ambiente 11 Dicembre 1996, il rispetto del limite differenziale è condizione necessaria per il rilascio della concessione edilizia di cui all'articolo **37** del presente regolamento e del nulla osta inizio attività.

### **Art. 34 PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO DELLE IMPRESE**

1. Per il conseguimento degli obiettivi di tutela del territorio dagli episodi di inquinamento acustico, le imprese interessate hanno la possibilità di presentare piani di risanamento acustico al fine di adeguare le emissioni sonore provenienti dai propri insediamenti produttivi ai limiti di zona di cui agli articoli **13** e **14** del presente regolamento.

**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE**

2. Il piano di risanamento acustico deve essere presentato entro sei mesi dalla data di approvazione della zonizzazione acustica del territorio comunale da parte del Consiglio comunale.

<b>Art. 35</b>	<b>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO</b>
----------------	--

1. Le modalità di presentazione del piano di risanamento acustico sono quelle previste dall'articolo 3 del D.P.C.M. 1 marzo 1991, in particolare dovranno essere dettagliati:
  - la tipologia di attività;
  - la zona di appartenenza secondo la zonizzazione acustica del territorio comunale;
  - il ciclo tecnologico dettagliato dell'azienda;
  - la caratterizzazione acustica e tecnica delle singole sorgenti sonore presenti nell'insediamento, con particolare riferimento alle emissioni di ciascuna e al contributo al valore limite di immissione;
  - la fase del ciclo tecnologico o il macchinario che determina il superamento dei limiti massimi di cui agli articoli 8 e 8 bis o del limite differenziale;
  - le caratteristiche temporali di funzionamento degli impianti e la loro periodicità;
  - i risultati delle rilevazioni fonometriche eventualmente effettuate;
  - le modalità tecniche di adeguamento delle emissioni sonore e le ragioni della loro scelta;
  - le caratteristiche e le proprietà di abbattimento del rumore dei materiali utilizzati;
  - i tempi stimati per il rientro nei limiti di zona e per l'adeguamento del limite differenziale;
2. La relazione tecnica dovrà essere corredata da allegati grafici specificanti la posizione delle sorgenti sonore, la posizione dei punti di rilevazione fonometrica, la direzione principale di diffusione del rumore, la posizione degli insediamenti eventualmente disturbati e ogni altro elemento utile a definire in maniera univoca ed inequivocabile le caratteristiche della sorgente acustica inquinante.
3. Il Piano di risanamento viene presentato alla Regione Campania, al Comune di **Ottaviano** e all' A.S.L. competente per territorio.

<b>Art. 36</b>	<b>TEMPI PER LA REALIZZAZIONE DEI PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO</b>
----------------	---

1. Ai sensi dell'articolo 4.3 del Decreto Ministeriale 11 Dicembre 1996, a far tempo dalla data di presentazione del piano di risanamento acustico, il tempo per la relativa realizzazione è fissato in:
  - Due anni per le imprese soggette alle disposizioni del D.M. 11 Dicembre 1996 (impianti a ciclo continuo)
  - Quattro anni per gli impianti che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 6.4 della Legge 26 Ottobre 1995 n. 447.

## **CAPO VIII PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO**

### **Art. 37 VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO**

1. Ai sensi dell'articolo 8 comma 4 della Legge 447/95, la domanda per il rilascio della concessione edilizia per la costruzione di edifici da adibire a:
  - nuovi impianti industriali e/o artigianali;
  - impianti sportivi;
  - impianti ricreativi (discoteche e similari);
  - postazioni di servizi commerciali polifunzionali;

deve contenere un'ideale documentazione di previsione di impatto acustico, presentata secondo le modalità stabilite dalla Legge 4 gennaio 1968 n. 15 (dichiarazione presentata sotto propria responsabilità personale).

2. La valutazione di impatto costituisce inoltre parte integrante delle domande di nulla osta inizio attività prevista dal regolamento locale di igiene tipo della Regione Campania.
3. La valutazione di cui al comma **1** del presente articolo deve essere effettuata anche per valutare il clima acustico delle aree interessate alla realizzazione di:
  - a) scuole e asili nido
  - b) ospedali
  - c) case di cura e di riposo
  - d) parchi pubblici urbani ed extraurbani
  - e) nuovi insediamenti residenziali prossimi ad opere ad elevato impatto acustico (art. 8.2 della Legge 447/95<sup>4</sup>).
4. Le valutazioni di impatto acustico, inviate all'Ufficio Comunale competente, dovranno essere redatte da un tecnico competente in acustica ambientale e indicare:
  - le sorgenti sonore, esterne ed interne, presenti nell'insediamento;
  - la previsione dell'incremento sonoro sull'ambiente esterno prodotto dal loro funzionamento;
  - la presenza di eventuali sorgenti sonore che possano presumibilmente provocare un superamento dei limiti massimi ammissibili o del limite differenziale;
  - gli interventi tecnici da mettere in atto al fine di mitigare l'effetto delle emissioni sonore.
  - la documentazione, unitamente alla domanda di concessione edilizia o di nulla osta inizio attività viene inviata all'A.S.L. competente per il territorio per il parere di competenza.
  - Il parere negativo dell'A.S.L. comporta il diniego della concessione edilizia, licenza od autorizzazione all'attività.

### **Art. 38 NULLA OSTA INIZIO ATTIVITÀ**

1. Il rilascio del Nulla Osta della attività di cui al precedente articolo può avvenire

<sup>4</sup> Aeroporti, aviosuperfici, eliporti, strade di tipo A, B, C, D, E, F, secondo la classificazione di cui al D. Lgs. 285/92, impianti sportivi e ricreativi, ferrovie e altri sistemi di trasporto su rotaia.

**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE**

soltanto dopo la verifica, effettuata dall'A.S.L. competente per il territorio oppure dall'Ufficio Tecnico comunale competente, della conformità delle opere alle disposizioni del presente regolamento, della legislazione in materia di inquinamento acustico, ed al progetto e relazione di previsione di impatto acustico.

2. E' facoltà del Sindaco richiedere, al fine del rilascio del Nulla Osta, una rilevazione fonometrica attestante il rispetto dei limiti di cui al presente regolamento, in conformità con quanto dichiarato nella relazione di valutazione di impatto acustico.

**Art. 39 PIANIFICAZIONE URBANISTICA**

1. Nella redazione di nuovi strumenti urbanistici, loro revisioni e varianti, le destinazioni d'uso delle aree devono essere stabilite considerando i prevedibili effetti dell'inquinamento acustico, in modo da prevedere e contenere i disturbi alla popolazione insediata.
2. Ad ogni adozione del (Piano Urbanistico Comunale) o di ogni variante che possa comportare modifiche del clima acustico di determinati comparti di territorio, il Comune provvede a modificare la zonizzazione acustica del territorio comunale, adeguandola alle nuove destinazioni urbanistiche, nel rispetto dei criteri tecnici stabiliti delle "*Linee Guida Regionali per la Redazione dei Piani Comunali di Zonizzazione Acustica*" - *Linee guida regionali - Aggiornamento - Piani di zonizzazione acustica*, scaturente dalla revisione e l'aggiornamento delle linee guida adottate con deliberazioni di Giunta Regionale n. 6131 del 20/10/95 e n. 8758 del 29/12/95 – Deliberazione n. 2436 della Giunta Regione Campania del 1 agosto 2003.

**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE**

**CAPO IX MISURE GENERALI DI TUTELA DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO**

**Art. 40 LIMITI DI ACCETTABILITÀ**

1. Il valore limite di immissione, relativo alle zone di classificazione del territorio comunale, riferito all'insieme di tutte le sorgenti esterne al luogo disturbato non deve superare i limiti massimi stabiliti, per la zona interessata, dall'articolo 8 del presente regolamento.
2. Fermo restando quanto stabilito al precedente comma, le valutazioni fonometriche volte all'individuazione e alla quantificazione di episodi di inquinamento acustico, devono individuare con la massima precisione permessa dalla tecnica il contributo portato all'inquinamento acustico da ogni singola sorgente sonora specifica, al fine di determinare con precisione il valore limite di emissione.

**Art. 41 RUMORE PRODOTTO DA TRAFFICO VEICOLARE**

1. Fatto salvo quanto disposto dalle leggi vigenti sulle caratteristiche e l'impiego dei mezzi di segnalazione acustica, dei silenziatori e dei dispositivi atti in generale a ridurre la rumorosità dei veicoli a motore, è comunque fatto obbligo di assumere nell'utilizzo di tali veicoli, nell'ambito del territorio del Comune di **Ottaviano**, comportamenti tali da ridurre la rumorosità al minimo richiesto dalle manovre ed operazioni alle quali siano adibiti i veicoli stessi.
2. In particolare sono vietate le seguenti operazioni e comportamenti:
  - Segnalazioni acustiche per chiamare o attirare l'attenzione
  - Partenze a scatto degli autoveicoli tali da provocare slittamento di pneumatici sull'asfalto
  - Effettuare colpi di acceleratore a motore acceso e a veicolo fermo<sup>5</sup>
  - Riscaldare veicoli industriali e mezzi d'opera presso abitazioni civili
  - Transitare con apparecchi radio a bordo di autoveicoli tenuti a volume elevato
  - Transitare con carichi potenzialmente rumorosi senza fissarli o isolarli adeguatamente
  - Azionare sirene su veicoli autorizzati, al di fuori dei casi necessari
3. Il Sindaco può adottare misure per la regolazione del traffico in determinate strade o zone, con riguardo alla limitazione del flusso di veicoli, all'adozione di limiti di velocità, all'istituzione di isole pedonali e di sensi unici, nonché alla prescrizione di ogni altro intervento ritenuto adeguato, in modo che non vengano superati i valori limite di cui al precedente articolo. In caso di episodi acuti di inquinamento acustico prodotto da traffico veicolare il Sindaco adotta provvedimenti di regolazione del traffico mediante l'emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi dell'articolo 32 della Legge 142/90 (*Ordinamento delle autonomie locali*).
4. Nell'adozione dei provvedimenti di cui al precedente comma, il Sindaco può ammettere il superamento dei limiti massimi di zona, per le strade esistenti

<sup>5</sup> Sono esclusi gli autoveicoli sottoposti a riparazione e/o collaudo all'interno di autofficine, carrozzerie e concessionarie.

**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE**

- all'entrata in vigore del presente regolamento, qualora il rispetto degli stessi costituisca grave ostacolo per la viabilità.
5. Il livello sonoro di valutazione dei rumori prodotti dal traffico veicolare stradale è verificato a livello della facciata degli edifici prospicienti la sede stradale, ai fini dell'accertamento della sussistenza dei limiti massimi di zona. Nel caso in cui non siano presenti edifici, le misure vengano effettuate a distanza di due metri dal limite della carreggiata.
  6. Gli accertamenti sono di competenza del servizio di cui al secondo comma dell'articolo 8 del presente regolamento, e sono effettuati d'ufficio o su richiesta del Sindaco.

**Art. 42 RUMORE PRODOTTO DA ATTIVITÀ SVOLTE ALL'APERTO**

1. Gli impianti, le apparecchiature e le macchine di ogni genere impiegate in attività di carattere produttivo, ricreativo o di ogni altro tipo devono essere provviste dei dispositivi tecnici atti a ridurre al minimo il rumore e comunque a contenerlo entro i limiti indicati nel presente regolamento.
2. Con ordinanza emessa dal Sindaco sentito il parere del servizio tecnico di cui al precedente articolo 8, e considerato il regolamento di Polizia Municipale, vengono stabiliti gli orari, eventualmente diversificati per stagioni, entro i quali potranno essere utilizzate apparecchiature rumorose nelle attività svolte all'aperto, sia a carattere permanente che temporaneo. L'uso di attrezzature, di macchine e di strumenti le cui emissioni sonore comportano il superamento dei limiti di zona può essere subordinato alla dotazione di dette attrezzature di efficaci dispositivi insonorizzanti, tali da mantenere le emissioni rumorose entro i limiti prescritti<sup>6</sup>.
3. Il Sindaco può, qualora lo richiedano le esigenze locali o ragioni di pubblica utilità, autorizzare deroghe temporanee a quanto stabilito dal presente articolo, prescrivendo comunque che siano adottate tutte le misure necessarie per ridurre al minimo il disturbo.

---

<sup>6</sup> A seconda del tipo di attività temporanea all'aperto, vengono di seguito indicati dei periodi entro cui può essere consentito lo svolgimento dell'attività rumorosa o l'utilizzo di sorgenti sonore particolarmente intense, con conseguente variazione del clima acustico della zona:

- cantieri edili: dalle ore 7.00 alle ore 19.00
- martelli pneumatici: dalle ore 8.00 alle ore 12.00, dalle ore 14.00 alle ore 19.00
- macchine operatrici e agricole che effettuano lavori presso insediamenti abitativi o occupati da comunità: dalle ore 7.00 alle ore 19.00
- macchine speciali per igiene urbana: dalle ore 5.00 alle ore 23.00
- automezzi per la raccolta degli RSU: non prima delle ore 5.00
- operazioni di carico e scarico in zone classificate da I a IV: dalle ore 7.00 alle ore 19.00
- spettacoli musicali e/o danzanti all'aperto, compresi i piano bar: dalle ore 8.00 alle ore 12.00, dalle ore 16.00 alle ore 23.00
- Piano bar: non oltre le ore 01.30
- manifestazioni politiche, religiose e affini: dalle ore 8.00 alle ore 23.00
- mercati ambulanti, mostre fiere all'aperto: dalle ore 9.00 alle ore 22.30
- luna park e circhi: dalle ore 9.00 alle ore 23.00
- spettacoli pirotecnici: non oltre le ore 22.30

**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE**

**Art. 43 RUMORE PRODOTTO ALL'ESTERNO DA ATTIVITÀ SVOLTE IN AMBIENTI CHIUSI**

1. L'esercizio delle esistenti attività industriali, artigianali, ricreative, commerciali o di altro genere che siano fonte di inquinamento acustico, inteso secondo la definizione riportata nell'**(Allegato -A- Definizioni)** del presente regolamento, ubicate nelle zone di cui alle prime quattro classi del Capo III del presente regolamento, è consentito nell'ambito di orari diurni e notturni fissati con ordinanza del Sindaco, sentito il parere degli uffici comunali competenti.
2. Le limitazioni orarie non si applicano agli impianti a ciclo produttivo continuo, regolati dal precedente articolo **32**.

**Art. 44 RUMORE DERIVANTE DA ATTIVITÀ DOMESTICHE E DA ABITAZIONI PRIVATE CON EFFETTI SULL'INTERNO E SULL'ESTERNO DELLE STESSE**

1. Le attività domestiche e ricreative<sup>7</sup>, effettuate all'interno o all'esterno di insediamenti abitativi, che possono verosimilmente comportare emissioni sonore di elevata intensità verso altri insediamenti o unità destinate esclusivamente alla residenza, devono avvenire nell'ambito di orari e in condizioni tali da non disturbare il riposo serale o pomeridiano dei residenti. Le emissioni sonore comunque non devono in nessun modo superare i limiti stabiliti dalla Zonizzazione Acustica del territorio comunale.
2. E' facoltà delle assemblee di condominio dotarsi di orari propri per l'effettuazione delle operazioni di cui al comma **1** del presente articolo, fermo restando che le attività domestiche rumorose, generate da qualsiasi operazione meccanica o manuale, non devono essere effettuate prima delle ore 8.00 e dopo le ore 21.00.
3. Le operazioni di manutenzione del verde privato effettuate mediante apparecchi meccanici devono avvenire nell'ambito dei seguenti orari:

Periodo invernale (dal 1 ottobre al 31 marzo):

<i>Da Lunedì a Venerdì</i>	<i>Sabato-Domenica</i>
dalle 8.00 alle 12.00	dalle 10.00 alle 12.00
dalle 15.00 alle 17.00	dalle 16.00 alle 17.00

Periodo estivo (dal 1 aprile al 30 settembre):

<i>Da Lunedì a Venerdì</i>	<i>Sabato-Domenica</i>
dalle 8.00 alle 12.00	dalle 10.00 alle 12.00
dalle 15.00 alle 19.00	dalle 16.00 alle 19.00

Tali operazioni non sono sottoposte a preventiva autorizzazione da parte del Sindaco ai sensi dell'articolo **62** del presente regolamento.

4. Fermo restando il rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 8, all'interno di box o

<sup>7</sup> Sono da considerare solamente le attività domestiche rumorose, quali utilizzo di aspirapolvere, battitura tappeti, funzionamento di elettrodomestici o utensili (trapano, lavatrici) etc. Nelle attività ricreative sono comprese le feste, le esercitazioni con strumenti musicali, l'utilizzo di apparecchi radio-televisivi e HI-FI ect.



**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE**

scantinati situati all'interno di edifici destinati alla residenza non è permessa l'effettuazione di attività artigianali o commerciali che comportino l'originarsi di rumori molesti per il riposo delle persone residenti.

Sono comunque permesse le attività comportanti rumore svolte da privati che abbiano carattere occasionale, di passatempo o hobby, di manutenzione periodica svolte nell'ambito degli orari di cui al paragrafo 3 del presente articolo e nel rispetto dei regolamenti condominiali.

5. I proprietari di cani alloggiati all'interno di appartamenti o di giardini sono tenuti ad impedire l'abbaiare di questi ultimi in maniera continuativa o comunque tale da arrecare disturbo alla quiete o al riposo delle persone.
6. Per i dispositivi antifurto installati nelle abitazioni, negli insediamenti industriali, artigianali, commerciali o di altro genere, o a bordo degli autoveicoli non si applicano i limiti di cui all'articolo 13 del presente regolamento, ma la durata della loro emissione sonora non deve essere superiore ad un periodo di 15 minuti.

**Art. 45**

**LUOGHI DI INTRATTENIMENTO DANZANTE**

1. I luoghi di intrattenimento danzante al coperto e al chiuso sono tenuti al rispetto dei limiti di cui all'articolo 8 del presente regolamento o dei limiti concessi in deroga, dietro istanza rivolta al sindaco ai sensi dell'articolo 63.
2. Tutti i luoghi di intrattenimento danzante sono inoltre tenuti a rispettare i limiti di cui all'articolo 2 del D.P.C.M. 18 Settembre 1997, e a dotarsi della strumentazione di controllo nei tempi previsti dalla legge.

**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE**

**CAPO X AUTORIZZAZIONI ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE**

**Art. 46 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE**

1. La valutazione previsionale di impatto acustico deve sempre essere presentata al Comune per le nuove attività, cambiamenti, compresi i subingressi o i cambi d'uso, che prevedono una diversa organizzazione dei locali o degli impianti o dell'attività, elencate di seguito:
  - Aeroporti, aviosuperfici, eliporti
  - Infrastrutture stradali
  - Infrastrutture ferroviarie
  - Impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive
  - Medie e grandi strutture di vendita
  - Centri commerciali polifunzionali
  - Discoteche
  - Impianti sportivi e ricreativi
  - Circoli privati, pubblici esercizi (D.G.R. 8313/2002).
2. Il soggetto titolare dell'attività, nei casi in cui è prevista la presentazione di DIA, allegnerà la valutazione previsionale di impatto acustico redatta da tecnico competente, che dovrà essere trasmessa ad A.R.P.A. per il parere di competenza.
3. Nei casi sottoposti a rilascio di autorizzazione, la valutazione previsionale d'impatto acustico, redatta da tecnico competente, deve essere presentata prima dell'inizio dell'attività. La valutazione dovrà essere trasmessa ad A.R.P.A. per il parere di competenza.

**Art. 47 AEROPORTI, AVIOSUPERFICI, ELIPORTI**

1. La documentazione di previsione di impatto acustico per gli aeroporti, le aviosuperfici e gli eliporti di cui alla Legge n. 447/1995, deve contenere, oltre a quanto esplicitato in **(Allegato -I- Modulistica)**, i dati e le informazioni di seguito elencate:
  - l'indicazione della Circostrizione e della Direzione aeroportuale, della classificazione ICAO dell'infrastruttura;
  - le caratteristiche della pista, gli ausili per la navigazione, le modalità per il controllo del traffico aereo (ATC), gli strumenti di assistenza ed indirizzamento del volo previsti per l'infrastruttura;
  - la valutazione dell'inquinamento acustico nello stato di fatto e la previsione di impatto acustico effettuata o con idonei software previsionali, opportunamente descritti, o avvalendosi di misure su analoghe infrastrutture già in essere. Tale previsione tiene conto dei livelli dei singoli eventi (SEL) e del livello sonoro equivalente sull'intero periodo di riferimento ( $L_{Aeq,T_R}$ ), considerando anche il giorno con il maggiore numero di movimenti, sulla base di una distribuzione stimata dei medesimi durante la giornata e nella settimana;
  - le diverse alternative considerate nelle procedure di decollo e di atterraggio, e quelle proposte, al fine di minimizzare l'impatto acustico;
  - l'indicazione di altre infrastrutture di trasporto che, in seguito alla costruzione, modifica o potenziamento dell'opera, avranno significative

## **REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE**

variazioni nei flussi di traffico e conseguentemente nei livelli equivalenti di pressione sonora di lungo termine per il periodo diurno e/o notturno, con la descrizione di tali variazioni.

2. Per la redazione della documentazione di cui sopra, ai fini della descrizione del previsto impatto da rumore, occorre descrivere in dettaglio: almeno due scenari di previsione del traffico aereo a 1 e 5 anni, nonché lo scenario nell'ipotesi di massimo sviluppo; la distribuzione dei voli nei due periodi della giornata durante la settimana; la descrizione del modello di calcolo utilizzato nelle stime di rumore aeroportuale e relativi dati di input; le curve di isolivello di 60, 65, 75 dB(A) secondo normativa aeroportuale, derivanti dalle attività aeroportuali sulla base dello scenario a maggiore impatto; le stime della popolazione esposta e dei livelli di rumore complessivamente prodotti durante tutti i sorvoli e per gli intervalli di tempo individuati dalla normativa, utilizzando i descrittori acustici in essa previsti.

### **Art. 48                    INFRASTRUTTURE STRADALI**

1. La documentazione di previsione di impatto acustico per nuove infrastrutture stradali, loro modifica o potenziamento di cui alla Legge n. 447/1995 deve contenere, oltre a quanto riportato in (**Allegato -I- Modulistica**), i dati e le informazioni di seguito elencate:
  - indicazione della classificazione della strada secondo le categorie individuate dal Decreto 142 /05 sui limiti per le strade;
  - descrizione del tracciato stradale, con relative quote, nonché la previsione del flusso medio orario, suddiviso per il periodo diurno e per il periodo notturno, della composizione per le diverse categorie di mezzi (leggeri e pesanti), specificando le relative velocità medie; la previsione dovrà riguardare il momento dell'entrata in esercizio e dopo 10 anni;
  - misure fonometriche volte a caratterizzare lo stato ante operam; i dati devono permettere l'individuazione e caratterizzazione acustica delle sorgenti sonore preesistenti all'opera;
  - individuazione in planimetria, anche con l'ausilio di rilievi fotografici, di un numero di punti sufficienti a descrivere l'impatto acustico dell'opera in prossimità di potenziali ricettori. Per tali punti devono essere forniti i dati previsionali dei livelli sonori desumibili da opportune procedure di calcolo. Inoltre, deve anche essere illustrata la propagazione sonora tramite curve isofoniche ad una quota dal piano di campagna pari a 4 metri.

### **Art. 49                    INFRASTRUTTURE FERROVIARIE**

1. La documentazione di previsione di impatto acustico per le infrastrutture ferroviarie nuove o soggette a modificazione e/o potenziamento di cui alla Legge n. 447/1995, deve contenere, oltre a quanto riportato in (**Allegato -I- Modulistica**), i dati e le informazioni di seguito elencate:
  - indicazione della tipologia di linea ferroviaria e delle fasce di pertinenza ai sensi del D.P.R. n. 459 del 18 novembre 1998;
  - descrizione del tracciato e delle caratteristiche geometriche dell'infrastruttura con l'indicazione del numero e della tipologia di treni o

## **REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE**

materiale rotabile previsti a regime (traffico massimo previsto per il periodo diurno e per il periodo notturno, composizione per categorie di convogli e tipologie di treni, valori medi orari). I dati devono fornire, inoltre, indicazioni del traffico nelle condizioni di massimo esercizio compatibile con le vigenti norme di sicurezza ferroviaria;

- misure fonometriche volte a caratterizzare lo stato ante operam. I dati devono permettere l'individuazione e caratterizzazione acustica delle singole sorgenti sonore preesistenti all'opera;
  - individuazione in planimetria, anche con l'ausilio di rilievi fotografici, di un numero di punti sufficienti a descrivere l'impatto acustico dell'opera in prossimità di potenziali ricettori. Per tali punti, devono essere forniti i dati previsionali dei livelli sonori desumibili da opportune procedure di calcolo. Inoltre, deve anche essere illustrata la propagazione sonora tramite curve isofoniche ad una quota dal piano di campagna pari a 4 metri.
2. Le previsioni post operam devono essere riferite agli scenari di traffico di cui sopra. Il parametro descrittore del rumore  $L_{Aeq}$  potrà essere integrato da indicatori specifici o altri descrittori utili alla caratterizzazione dell'immissione sonora da traffico ferroviario.

<b>Art. 50</b>	<b>IMPIANTI ED INFRASTRUTTURE ADIBITI AD ATTIVITÀ PRODUTTIVE</b>
----------------	--

1. La documentazione di previsione di impatto acustico per impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, di cui alla Legge n. 447/1995, deve contenere, oltre a quanto specificato in (**Allegato -I- Modulistica**), i dati e le informazioni di seguito elencate:
- tipologia dell'attività, codice ISTAT e categoria di appartenenza (artigianato, industria, commercio, ecc.);
  - indicazione delle eventuali modificazioni al regime di traffico veicolare esistente nella zona indotte dalle attività;
  - descrizione del ciclo tecnologico relativo alle sorgenti di rumore previste (impianti lavorazioni, ecc.). Per le sorgenti che danno origine ad immissioni sonore nell'ambiente esterno o abitativo occorre indicare la loro puntuale collocazione, specificando se interna od esterna, le modalità e i tempi di funzionamento;
  - i livelli sonori post operam previsti. Tali livelli devono tenere conto delle caratteristiche di emissione delle sorgenti sonore (presenza di componenti impulsive, tonali e tonali in bassa frequenza) e consentire altresì di valutare il rispetto dei valori limite differenziali negli ambienti abitativi.
2. La documentazione di previsione di impatto acustico relativa a impianti industriali deve inoltre:
- descrivere le caratteristiche temporali di funzionamento diurno e/o notturno specificando la durata (se continuo o discontinuo), la frequenza di esercizio, l'eventuale contemporaneità di funzionamento delle sorgenti che hanno emissioni nell'ambiente esterno e le fasi di esercizio che determinano una maggiore rumorosità verso l'esterno;
  - specificare, per rumori a tempo parziale durante il periodo diurno, la durata totale di attività o funzionamento;

## **REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE**

- riportare i livelli sonori ante operam rilevati in posizioni rappresentative degli ambienti abitativi e dell'ambiente esterno.

### **Art. 51 CENTRI COMMERCIALI POLIFUNZIONALI, MEDIE E GRANDI STRUTTURE DI VENDITA**

1. La documentazione di previsione di impatto acustico relativa ai centri commerciali deve contenere, oltre a quanto riportato in **(Allegato -I- Modulistica)**, le seguenti informazioni:
  - tipologia e caratteristiche dei locali o delle strutture;
  - eventuali modificazioni al regime di traffico veicolare esistente nella zona indotte dall'insediamento;
  - descrizione delle attività, degli impianti, delle apparecchiature, con riferimento alle sorgenti di rumore previste (carico/scarico merci, ventilazione, condizionamento, refrigerazione, diffusione sonora, etc.). Per le sorgenti che danno origine ad immissioni sonore nell'ambiente esterno o abitativo occorre indicare la loro puntuale collocazione, specificando se è interna od esterna, le modalità e i tempi di funzionamento;
  - i livelli sonori post operam previsti. Tali livelli devono tenere conto delle caratteristiche di emissione delle sorgenti sonore (presenza di componenti impulsive, tonali e tonali in bassa frequenza) e consentire altresì di valutare il rispetto dei valori limite differenziali negli ambienti abitativi;
  - dati e notizie specifiche devono inoltre essere fornite per le aree attrezzate per il carico e lo scarico merci e per le aree destinate a parcheggio.

### **Art. 52 DISCOTECHES, IMPIANTI SPORTIVI E RICREATIVI**

1. La documentazione di previsione di impatto acustico per le discoteche e per gli impianti sportivi e ricreativi deve contenere, oltre a quanto previsto in **(Allegato -I- Modulistica)**, i dati e le informazioni di seguito elencate:
  - tipologia e caratteristiche dei locali o delle strutture;
  - eventuali modificazioni al regime di traffico veicolare esistente nella zona indotte dall'insediamento;
  - descrizione degli impianti e delle apparecchiature con riferimento alle sorgenti di rumore previste (ventilazione, condizionamento, refrigerazione, diffusione sonora, etc.). Per le sorgenti che danno origine ad immissioni sonore nell'ambiente esterno o abitativo occorre indicare la loro puntuale collocazione, specificando se è interna od esterna, le modalità e i tempi di funzionamento;
  - i livelli sonori post operam previsti, considerando anche la rumorosità connessa alla presenza degli avventori, all'utilizzo delle zone di parcheggio e degli spazi utilizzati per l'accesso ed il deflusso dei mezzi di trasporto e delle persone. Tali livelli devono tenere conto delle caratteristiche di emissione delle sorgenti sonore (presenza di componenti impulsive, tonali e tonali in bassa frequenza) e consentire altresì di valutare il rispetto dei valori limite differenziali negli ambienti abitativi;
  - per i locali collocati all'interno o strutturalmente connessi ad edifici con destinazioni ad ambiente abitativo occorre fornire la descrizione delle

**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE**

caratteristiche acustiche passive degli elementi strutturali attraverso i quali può avvenire la propagazione del suono.

**Art. 53 CIRCOLI PRIVATI, PUBBLICI SERVIZI, UFFICI,  
LABORATORI PRIVATI**

1. La documentazione di previsione di impatto acustico per i circoli privati, i pubblici esercizi, deve contenere, oltre a quanto previsto in (**Allegato -I- Modulistica**), i dati e le informazioni di seguito elencate:
  - la capacità ricettiva massima dell'esercizio, l'orario di apertura al pubblico, l'eventuale utilizzo di aree esterne nonché la disponibilità di parcheggio per i veicoli;
  - la collocazione e la descrizione delle caratteristiche di emissione sonora di eventuali impianti e apparecchiature rumorose, i tempi di funzionamento delle singole sorgenti e le stime dei livelli di rumore immessi negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, considerando anche la rumorosità connessa alla presenza degli avventori e le caratteristiche di emissione delle sorgenti sonore (componenti impulsive e tonali). Per gli ambienti abitativi maggiormente esposti, occorre stimare i livelli sonori di immissione differenziale;
  - per i locali collocati all'interno o strutturalmente connessi ad edifici con destinazioni ad ambiente abitativo occorre fornire la descrizione delle caratteristiche acustiche passive degli elementi strutturali attraverso i quali può avvenire la propagazione del suono. Occorre inoltre valutare ed eventualmente impedire qualunque tipo di propagazione per via solida (vibrazioni), indicando opportuni accorgimenti od opere.

**Art. 54 CASI DI AUTOCERTIFICAZIONE**

1. Nel caso in cui non siano utilizzati macchinari o impianti rumorosi, né producano aumenti di traffico indotto, attività commerciali e artigianali, attività di servizio, circoli privati, pubblici esercizi che non siano inseriti o strutturalmente connessi ad edifici destinati ad ambienti abitativi, è possibile utilizzare un modulo di autocertificazione (si veda **Allegato -III- Modulistica**) sostitutivo di atto notorio. In tale modulo si chiarirà la natura delle emissioni rumorose, il non utilizzo di impianti o apparecchiature rumorose, il rispetto dei limiti di legge, gli eventuali provvedimenti adottati al fine di minimizzare l'impatto acustico. Per impianti rumorosi si intendono quelli in grado di superare i limiti acustici ambientali ex l. 447/95.

**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE**

**CAPO XI ATTIVITA' RUMOROSE PERMANENTI**

**Art. 55 DEFINIZIONE E CAMPO DI APPLICAZIONE**

1. Ai fini del presente regolamento si definisce attività rumorosa permanente qualsiasi attività rumorosa che abbia una durata complessiva superiore a 120 giorni per anno, con l'esclusione dei cantieri edili, stradali e assimilabili.
2. In particolare sono considerate attività rumorose le attività di seguito elencate, con criterio indicativo e non esaustivo:
  - a. Attività industriali, commerciali, artigianali e di servizio che comportano l'uso, nelle normali condizioni di esercizio e funzionamento, di strumenti, impianti, macchinari o autoveicoli rumorosi (anche nelle condizioni di prova motore).
  - b. Attività di spedizione, depositi connessi all'attività di trasporto in conto terzi, magazzini e depositi per commercio all'ingrosso; attività di noleggio e deposito di automezzi privati.
  - c. Attività di intrattenimento, spettacolo e ritrovo svolte permanentemente in luoghi specificamente destinati a tale funzione (discoteche, sale da ballo, night club, disco bar, circoli privati, cinema, teatri, sale gioco, sale biliardo e similari).
  - d. Attività di gestione ed utilizzo di strutture ed impianti sportivi (campi da gioco coperti o scoperti, palestre, piscine e similari).
  - e. Servizi ed impianti fissi (quali ascensori, scarichi idraulici, servizi igienici, impianti di riscaldamento, aerazione, condizionamento) degli edifici adibiti a residenza, uffici, alberghi, attività scolastiche, attività ricreative, attività di culto, attività commerciali o di edifici adibiti ad usi assimilabili a quelli elencati.
  - f. Macchine ed impianti rumorosi per opere di manutenzione del verde e degli spazi pubblici.
  - g. Attività all'aperto di igiene del suolo e raccolta rifiuti.
3. Le attività permanenti non possono essere soggette a deroga.

**Art. 56 REGOLAMENTAZIONE**

**A. RUMORE INTERNO**

1. I livelli sonori all'interno dei luoghi di lavoro, intesi come esposizione dei lavoratori, sono normati da decreti specifici che esulano da questa normativa.
2. Gli esercenti dei luoghi di cui all'art. 1 comma 1 del D.P.C.M. 16/04/1999 n. 215 (emissione musicale con ballo), esclusi i semplici pubblici esercizi, hanno l'obbligo di verificare il livelli di pressione sonora generati dagli impianti elettroacustici in dotazione, avvalendosi di un Tecnico Competente nel campo dell'acustica ambientale ai sensi dell'art. 2, commi 6, 7 e 8 della Legge 447/95.
3. I valori dei livelli massimi di pressione sonora  $L_{ASmax}$  e  $L_{Aeq}$  consentiti, nelle aree frequentate dagli avventori, sono i seguenti:  
 $L_{ASmax} = 102.0 \text{ dB(A)}$ ;  $L_{Aeq} = 95.0 \text{ dB(A)}$
4. Tali verifiche devono essere effettuate anche in seguito a modifica o



## **REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE**

riparazione dell'impianto; se questo è dotato di limitatore, si ritiene sia necessario ripetere le misure, e quindi redigere una nuova relazione, solo dopo modifiche (sostituzioni, ampliamenti) che riguardano i diffusori, poiché variando la loro sensibilità a parità di potenza emessa si ottengono livelli di pressione sonora diversi.

5. Il gestore deve rispettare i limiti imposti dalla legge anche durante esecuzioni dal vivo in cui i gruppi utilizzino impianti propri o modifichino quelli esistenti; in questo caso occorre eseguire, ad ogni variazione, una nuova valutazione.
6. Qualora, a seguito di verifica, sia accertato il superamento dei limiti di cui sopra, il gestore deve attuare tutti gli interventi necessari indicati dal tecnico competente, dotando in ogni caso gli strumenti e le apparecchiature eventualmente utilizzati, di meccanismi che ne impediscano la manomissione. Qualora, a seguito di verifica, risulti che i valori accertati rispettano i limiti prescritti, il gestore del locale, o il soggetto di cui all'art. 3 comma 3 del D.P.C.M. 16/04/1999 n. 215, redigono apposita dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000. Tale documento, corredato della relazione, deve essere conservato presso il locale ed esibito su richiesta delle autorità di controllo.

### **B. RUMORE ESTERNO**

1. Le attività indicate all'articolo 47, primi quattro punti e da art. 48 a 54, devono rispettare (o, se del caso, concorrere a rispettare) i limiti di emissione assoluti, stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale, oltre al criterio differenziale. Per le infrastrutture di trasporto ciò riguarda le aree fuori dalle fasce di pertinenza acustica fissate dai decreti specifici. Tali limiti si applicano anche a emissioni rumorose prodotte da operazioni di movimentazione o parcheggio di veicoli e dal vociare di clienti e avventori prodotto all'interno dei locali o sulle aree adibite alle attività in questione.

### **C. RUMORE DA IMPIANTI TECNOLOGICI**

1. I servizi e gli impianti degli edifici e delle attività produttive, devono rispettare i limiti assoluti di emissione riportati nella zonizzazione acustica comunale. Inoltre tali servizi e impianti devono rispettare i limiti differenziali di cui al D.P.C.M. 14/11/1997, ad esclusione del disturbo provocato all'interno del fabbricato di cui sono a servizio, nel qual caso si utilizzano i limiti di cui al D.P.C.M. 5/12/1997, ove applicabile, quando si tratti di impianti installati dopo il 20 febbraio 1998.

### **D. RUMORE DA ATTIVITA' DI MANUTENZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI E DI IGIENE DEL SUOLO**

1. Le attività di manutenzione del verde e degli spazi pubblici e di igiene del suolo dell'abitato devono rispettare i limiti assoluti di emissione ed i limiti di attenzione, così come individuati dalla legislazione vigente ed in particolare dal D.P.C.M. 14.11.1997.
2. Le attività di spurgo della rete fognaria ed altre temporanee rivolte alla gestione degli elementi pubblici del suolo, possono essere eseguite anche in deroga ai valori limite previsti nella classificazione acustica, secondo le

**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE**

- procedure delle deroghe.
3. Gli orari di svolgimento sono fissati dal Regolamento di Polizia Locale.

**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE**

**CAPO XII MANIFESTAZIONI RUMOROSE  
TEMPORANEE**

**Art. 57 DEFINIZIONE E CAMPO DI APPLICAZIONE**

1. Ai fini del presente regolamento si definisce attività rumorosa temporanea qualsiasi attività rumorosa che abbia una durata complessiva uguale o inferiore a 60 giorni, anche non consecutivi per anno, anche se legata ad ubicazioni variabili di tipo provvisorio.
2. Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo e come tali possono usufruire della deroga ai limiti acustici di zona, fissati in ogni area del territorio dal Piano di Zonizzazione acustica: i concerti, gli spettacoli, le manifestazioni di partito, sindacali, di quartiere, i luna park, le manifestazioni sportive (ad es. gare di cross, rally) e quant'altro sia necessario per lo svolgimento della manifestazione con l'utilizzo di sorgenti sonore (amplificate e non) che producano elevati livelli di rumore e con allestimenti temporanei.
3. Sono altresì da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo e come tali possono usufruire della deroga ai limiti di legge, le attività di piano-bar, le serate di musica dal vivo, la diffusione musicale, esercitate presso pubblici esercizi solo se a supporto dell'attività principale licenziata. La deroga può essere concessa per una durata massima di 45 giorni, anche non consecutivi, nel corso dell'anno solare.

**Art. 58 REGOLAMENTAZIONE**

1. Lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni temporanee a carattere rumoroso indicate nell'articolo precedente è consentito nei limiti ed orari indicati nel seguito.
2. Le manifestazioni dovranno essere ubicate nelle apposite aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto di cui all'art. 4 comma 1 lettera a) della Legge 447/95.
3. Tali attività non si possono effettuare nelle aree ospedaliere.
4. E' consentito l'esercizio di tutte le attività, in caso di rispetto dei limiti stabiliti dal Piano di Zonizzazione Acustica e dall'art. 4 del D.P.C.M. 14/11/1997, fatto salvo quanto previsto da specifiche ordinanze comunali. L'esercizio delle attività di cui al precedente articolo, in caso di mancato rispetto dei limiti previsti dal Piano di Zonizzazione Acustica e del limite differenziale, prevede:
  - l'automatica autorizzazione in deroga, previa relazione e dichiarazione di osservanza (**Allegato -V- Modulistica**), del rispetto del limite di immissione sonora pari a 70 dB(A) (misurato in facciata agli edifici per un periodo di tempo rappresentativo dell'evento, non inferiore a 30') e con richiesta di deroga all'applicazione dei limiti differenziali, alle componenti tonali e impulsive, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 24,00 per manifestazioni di una sola giornata nel corso dell'anno;
  - l'autorizzazione in deroga espressa, previa istanza di autorizzazione (**Allegato -V- Modulistica**), con le modalità stabilite da apposita ordinanza sindacale, per attività che si svolgano in più di una giornata all'anno.

## **REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE**

- Il limite massimo di deroga è di norma 75 dB(A) come  $L_{Aeq}$  nel periodo di attività, e 80 dB(A) in un qualunque periodo di 5', in corrispondenza del ricettore acusticamente più sfavorito.
  - L'autorità comunale può, con ordinanza motivata, concedere deroga a livelli sonori superiori.
5. La regolamentazione di dettaglio è contenuta in specifiche ordinanze.
  6. Nel caso dei parchi di divertimento temporanei, la deroga può essere concessa per 30 giorni consecutivi, su presentazione di domanda. L'orario di emissione musicale, sarà limitato a non oltre le 23,30. Per queste attività, il limite massimo derogabile sarà di 70 dB(A) nel periodo di attività e 75 dB(A) in periodi di 10'.
  7. Per manifestazioni della durata di una sola serata nel corso dell'anno solare, la concessione della deroga, agli adempimenti ed ai limiti acustici, si considera automatica, senza che sia necessaria la presentazione della domanda. Il limite di deroga potrà giungere fino ad 85 dB(A) al ricettore più sfavorito, per la durata dell'evento.
  8. Il controllo dei limiti previsti deve essere realizzato con misure in facciata degli edifici ad uso abitativo.

### **Art. 59 PROCEDURE**

1. Lo svolgimento sul territorio comunale di attività temporanee deve avvenire nel rispetto dei limiti e degli orari indicati.
2. Le richieste di deroga devono essere presentate al Comune almeno 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione.
3. Per le emissioni sonore che possano essere efficaci anche nel territorio di Comune limitrofo, l'Amministrazione trasmette la domanda all'Amministrazione del Comune adiacente per ottenerne il parere, entro 15 gg. La mancanza di risposta è considerata delega ad emettere o negare il provvedimento del caso.

### **Art. 60 COMPETENZE**

1. I moduli per la richiesta di deroga devono essere presentati all'Ufficio competente del Comune, il quale, esaminata la documentazione, rilascia oppure nega la deroga. Per i controlli si veda l'art. 9, secondo comma.

### **Art. 61 DOCUMENTAZIONE**

1. La documentazione da presentare nel caso di richiesta di deroga è quella riportata in **(Allegato -V- Modulistica)**

**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE**

**CAPO XIII AUTORIZZAZIONE PER LA ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE**

**Art. 62 ATTIVITÀ SOGGETTI**

1. Sono sottoposte a preventiva autorizzazione all'effettuazione di attività rumorose, le seguenti attività temporanee, le quali, durante il loro esercizio, comportino l'utilizzo di macchinari o impianti rumorosi o vengano a modificare il clima acustico di una determinata zona:
  - a) Cantieri edili e stradali
  - b) Manifestazioni sportive effettuate al di fuori di impianti sportive
  - c) Feste popolari, patronali, politiche effettuate all'aperto
  - d) Luna park e circhi
  - e) Manifestazioni politiche e religiose effettuate all'aperto
  - f) Concerti all'aperto
  - g) Discoteche, balere, attività di piano bar all'aperto
  - h) Mercati e vendite ambulanti
  - i) Annunci pubblicitari sonori effettuati mediante veicoli circolanti
  - j) Utilizzo di macchine agricole nel periodo notturno
  - k) Spettacoli pirotecnici
2. Il sindaco autorizza l'attività temporanea anche in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 13 e 14 del presente regolamento.
3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento vengono individuate le aree comunali, anche all'interno di zone classificate in classe I, entro cui svolgere in via prioritaria e preferenziale le attività di cui alle lettere c, d, e, f, g, h, in deroga ai limiti di cui all'articolo 13.
4. I cantieri edili e stradali effettuati per conto del Comune di **Ottaviano**, nonché le manutenzioni del verde pubblico appaltate dal Comune non sono sottoposte all'autorizzazione di cui al comma 1. In sede di gara d'appalto la ditta deve comunque indicare le caratteristiche acustiche delle apparecchiature che verranno utilizzate, gli accorgimenti tecnici ed organizzativi che intende mettere in atto al fine di evitare episodi di inquinamento acustico, dichiarare la propria disponibilità ad effettuare i lavori negli orari che saranno indicati dal Comune.
5. Le attività temporanee di cui al comma 1 che risultino prive di autorizzazione ad emissioni rumorose in deroga ai limiti di cui all'articolo 13 e 14 sono immediatamente sospese con ordinanza del Sindaco.

**Art. 63 AUTORIZZAZIONE – RICHIESTA**

1. La richiesta di autorizzazione è presentata al comune almeno 20 giorni prima rispetto all'inizio dell'attività, a mezzo di istanza diretta al Sindaco e corredata da una relazione illustrativa dei macchinari, attrezzature, strumenti, impianti che si intendono usare, delle tipologie di sorgenti sonore presenti e dei livelli di emissione sonora che presumibilmente verranno raggiunti.
2. Nell'istanza dovranno essere precisati l'ubicazione e gli orari, diurno e notturno, per i quali viene richiesta l'autorizzazione.

**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE**

**Art. 64                      AUTORIZZAZIONE – RILASCIO**

1. L'Ufficio Comunale preposto all'istruttoria del procedimento da avviso dell'inizio dello stesso all'interessato, richiede il parere sull'istanza all'A.S.L. competente per il territorio che si pronuncia entro 10 giorni dal ricevimento della pratica. In caso di urgenza il parere deve essere espresso entro il giorno successivo al ricevimento della domanda anche per mezzo fax.
2. L'Ufficio Comunale preposto verifica il rilascio della concessione edilizia nel caso di cantieri edili, la stipula del contratto nel caso di lavori pubblici, l'autorizzazione di polizia amministrativa o di altri enti nel caso di manifestazioni all'aperto. Verifica inoltre che l'attività temporanea per cui si chiede autorizzazione non sia troppo incompatibile con la destinazione acustica del luogo in cui questa deve essere effettuata.
3. Il rilascio dell'autorizzazione avviene entro 15 giorni dalla domanda. In essa sono contenute prescrizioni relativamente a:  
Massimi livelli equivalenti da rispettare, in deroga ai limiti di cui all'articolo 8;  
Orari entro cui effettuare l'attività, in conformità ai disposti del presente regolamento;  
Precauzioni tecniche ed organizzative da adottare al fine di ridurre al minimo possibili fenomeni di inquinamento acustico;  
In casi di urgenza, l'autorizzazione è rilasciata entro il secondo giorno successivo al parere dell'A.S.L. competente per il territorio.
4. Nessuna attività di cui all'articolo **62** può essere intrapresa senza l'autorizzazione preventiva. Su tutto il territorio inoltre sono vietati attività pirotecniche quali lancio di razzi, spari nel centro abitato, scoppio di petardi e similari.  
Sono esclusi dal presente comma gli spari effettuati durante l'attività venatoria, effettuata nel rispetto dei disposti legislativi vigenti.

## **CAPO XIV CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILI**

### **Art. 65 DEFINIZIONE E CAMPO DI APPLICAZIONE**

1. Sono regolamentate in questo Titolo le attività temporanee svolte nei cantieri edili, stradali ed assimilabili indipendentemente dalla loro durata.

### **Art. 66 REGOLAMENTAZIONE**

1. In caso di attivazione di cantieri, le macchine e gli impianti in uso dovranno essere conformi alle direttive CEE recepite dalla normativa nazionale; per tutte le attrezzature, comprese quelle non considerate nella normativa nazionale vigente, dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso (ad esempio: carterature, oculati posizionamenti nel cantiere, manutenzione, ecc.).
2. In attesa dell'emanazione delle norme specifiche di cui all'art. 3, comma g), Legge 447/95, gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.
3. La deroga per l'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili, stradali ed assimilabili, al di sopra dei livelli di zona, è consentita nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 7.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 19.00; il sabato dalle ore 8.00 alle ore 12.00.
4. Il limite massimo di deroga da non superare è di norma 75 dB(A) come  $L_{Aeq}$  nel periodo di attività, e 80 dB(A) in un qualunque periodo di 10'.
5. La deroga riguarda i limiti di emissione di zona, i limiti differenziali, le componenti tonali ed impulsive, estesa al territorio comunale ed a quello/i eventualmente confinanti ed interessati.  
Nel caso di sorgenti che siano efficaci in altri comuni, l'Amministrazione invia la documentazione con parere formulato. Il comune confinante si esprime entro 15 gg. Dal ricevimento. In assenza di risposta, l'ufficio competente rilascerà il proprio parere, secondo il principio del silenzio – assenso.
6. Tali limiti si intendono valutati in facciata delle abitazioni confinanti con le aree in cui vengono esercitate le attività. Le misure di controllo saranno eseguite in corrispondenza del ricettore acusticamente più sfavorito. Nel caso di ricettori posti nello stesso fabbricato in cui si eseguono i lavori, il limite di deroga sarà 65 dB(A) a finestre chiuse, in orari anche più ridotti rispetto a quanto sopra indicato.
7. In casi particolari, quando il richiedente dimostri l'impossibilità di rispettare il limite sopra citato, il Sindaco può, con motivato provvedimento, concedere deroga ai limiti acustici anche ad un livello superiore, per un tempo definito.
8. Ai cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione, è concessa deroga automatica agli orari, ai limiti ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento, per interventi della durata massima di 7 gg.
9. Per i cantieri con durata superiore ai 15 giorni, dovrà essere allegata alla domanda di deroga la Valutazione d'Impatto Acustico.



**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE**

**Art. 67                   PROCEDURE**

1. L'attivazione di cantieri, nel rispetto dei limiti di immissione di zona, non necessita di specifica richiesta di autorizzazione. Quando l'impresa ritenga invece che possano essere superati tali limiti, presenta domanda di deroga come da modulo allegato (**Allegato -VI- Modulistica**). I livelli fino ai quali sarà concessa deroga, saranno riportati nelle relative concessioni/autorizzazioni o permessi.

**Art. 68                   COMPETENZE**

1. I moduli per la richiesta di deroga devono essere presentati all'Ufficio Ambiente e Ecologia del Comune, il quale, esaminata la documentazione, rilascia oppure nega la deroga.
2. Qualora per eccezionali e contingenti motivi documentabili, il responsabile del cantiere ritenga necessario superare i limiti indicati nel permesso, dovrà indirizzare al Sindaco ulteriore e specifica domanda di autorizzazione in deroga, secondo lo schema allegato (**Allegato -VI- Modulistica**). Il Sindaco, valutate le motivazioni eccezionali e contingenti, sentito il parere degli uffici e/o dei servizi preposti al controllo, può autorizzare ulteriori deroghe a quanto stabilito nel precedente permesso.

**Art. 69                   DOCUMENTAZIONE**

1. La documentazione da presentare nel caso di richiesta di deroga è quella riportata in (**Allegato -VI- Modulistica**)

**CAPO XV EMISSIONI SONORE DA TRAFFICO VEICOLARE**

**Art. 70 DEFINIZIONE**

1. Il presente Titolo tratta il controllo e il contenimento delle emissioni acustiche derivanti dalla circolazione dei singoli veicoli. Anche ai fini della tutela della quiete pubblica, la Polizia Locale potrà comminare le sanzioni specificamente previste dal Codice della Strada

**Art. 71 REGOLAMENTAZIONE**

1. Per quanto riguarda la congruenza delle emissioni sonore dei veicoli, rispetto alle condizioni di omologazione, secondo le modalità previste dal Codice della Strada, la Polizia Locale potrà effettuare segnalazioni all'Ispettorato della Motorizzazione per la revisione del veicolo.

## **CAPO XVI DISPOSIZIONI PER SPECIFICHE ATTIVITÀ RUMOROSE**

### **Art. 72 ATTIVITÀ RUMOROSE**

1. Si definisce attività rumorosa l'uso di impianti, apparecchiature, macchine di ogni genere in attività di carattere produttivo, ricreativo o di ogni altro tipo che comporti emissioni sonore provocanti sull'uomo effetti indesiderati, disturbanti o determinanti un qualsiasi deterioramento qualitativo dell'ambiente.

### **Art. 73 IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO**

1. L'installazione di apparecchiature e canali di presa o espulsione d'aria che fanno parte di impianti di condizionamento, riscaldamento o ventilazione, in parti esterne di edifici quali cortili interni, pareti ed infissi, coperture e terrazzi è consentita unicamente per impianti che rispettino i valori indicati nella Tabella B dell'allegato A del D.P.C.M. 5/12/1997, nonché i limiti di emissione di zona ed il criterio differenziale di cui al D.P.C.M. 14 novembre 1997. I dispositivi di cui al comma precedente devono essere installati adottando gli opportuni accorgimenti tecnici necessari al rispetto delle norme quali silenziatori, isolatori meccanici ed antivibranti degli appoggi e degli ancoraggi.  
Il Comune potrà richiedere ai proprietari o agli utilizzatori di tali impianti di fornire apposita relazione tecnica, redatta da professionista abilitato, attestante il rispetto dei limiti acustici.

### **Art. 74 ALLARMI ANTIFURTO**

1. Per le emissioni sonore provenienti da sistemi di allarme, in attesa del decreto nazionale previsto dalla L. 447/95, non si applicano i limiti di zona. Comunque tali sistemi di allarme antifurto debbono essere dotati di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione sonora ad un massimo di 2 minuti se installati in edifici, e ad un massimo di 1 minuto per sistemi di allarme antifurto installati su veicoli. In caso di nuovi stimoli all'apparato rilevatore, il funzionamento potrà riprendere.
2. Chiunque utilizzi un dispositivo acustico antifurto in edifici, deve affiggere all'esterno una targhetta contenente i dati identificativi del responsabile ed il recapito telefonico di uno o più soggetti in grado di disattivare l'allarme.

### **Art. 75 SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI E ALTRE ATTIVITÀ RUMOROSE**

1. Per quanto riguarda la regolamentazione della pulizia delle strade si rimanda agli artt. 54 e 55 del presente Regolamento.
2. Per la regolamentazione dei cantieri connessi con il ripristino urgente dei servizi pubblici essenziali (linee telefoniche e elettriche, condotte fognarie, ecc.) si rimanda all'articolo 54 del presente Regolamento.
3. L'esercizio di tutte le altre attività rumorose o potenzialmente rumorose, non

**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE**

disciplinate dalla Legge 447/95, quali piccoli lavori edili effettuati in proprio e svolti a fini privati, traslochi ecc. dovrà seguire quanto prescritto dal Regolamento di Polizia Municipale.

4. Se i limiti ex 447/95 non potessero essere rispettati, dovrà essere richiesta deroga ai limiti.

## CAPO XVII DISPOSIZIONI FINALI

### Art. 76 DISPOSIZIONI FINALI

1. Tutte le deroghe ai limiti massimi previsti nel presente Regolamento potranno essere variate con una ordinanza motivata.
2. Il Piano Comunale di Classificazione Acustica è soggetto a variazioni, da effettuarsi con atto deliberativo del Consiglio Comunale. La classificazione acustica del territorio comunale può essere rivista qualora si determinino sostanziali variazioni nei parametri caratterizzanti la classe acustica precedentemente assegnata. Nel caso di varianti degli strumenti di pianificazione urbanistica la classificazione acustica del territorio comunale viene contestualmente revisionata sulla base delle modificate destinazioni d'uso in relazione alle caratteristiche del sistema insediativo in oggetto ed alle classificazioni di cui alla tab. A dell'allegato del D.P.C.M. 14/11/1997. In caso di normative specifiche nazionali e/o regionali, la classificazione acustica viene automaticamente aggiornata se vengono modificati i limiti massimi di esposizione senza variazione del numero complessivo delle classi di destinazione d'uso del territorio. Nel caso in cui vi sia variazione del numero complessivo delle classi sarà necessario stabilire un criterio oggettivo di adeguamento alla nuova normativa. Tali variazioni possono risultare necessarie in seguito ad emanazioni di leggi, ricorrenti casi particolari, realizzazioni di nuovi insediamenti o modifiche di quelli esistenti, tali da rendere necessaria l'attribuzione alle zone coinvolte di classificazioni acustiche diverse rispetto a quelle presenti.
3. Nel rispetto del presente regolamento e delle leggi in vigore, gli uffici competenti potranno in qualsiasi momento variare o integrare la modulistica allegata.
4. Il presente regolamento entra in vigore alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania dell'avvenuta approvazione del Piano Comunale di Classificazione Acustica.

### Art. 77 SEGNALAZIONE DI INQUINAMENTO ACUSTICO

1. Per segnalare situazioni di disturbo legate all'inquinamento acustico i cittadini, singoli o associati, possono rivolgersi all'Ufficio Ambiente e Ecologia del Comune di **Ottaviano** (*si veda Allegato -VII- Modulistica*).

### Art. 78 CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE E DI INFORMAZIONE

1. L'Amministrazione comunale promuove campagne di sensibilizzazione e di informazione, in particolare nelle scuole, allo scopo di rendere partecipe la popolazione dei problemi connessi con l'inquinamento acustico.

### Art. 79 ORDINANZE CONTIGIBILI URGENTI

1. In caso di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o ambientale, il Sindaco può ordinare con provvedimento motivato il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibizione parziale o totale di determinate attività.

**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE**

**Art. 80                      SOSPENSIONE ATTIVITÀ**

1. Qualora l'attività che dia luogo ad immissioni sonore superiori ai limiti di cui al D.P.C.M. 14/11/1997, e a quelli concessi in deroga, sia stata preventivamente diffidata e continui a non rispettare le norme contenute nella normativa vigente e nel presente Regolamento, il Sindaco, con propria ordinanza, provvede a sospendere l'uso della sorgente sonora causa del disturbo, se individuabile, oppure a sospendere l'intera attività.
2. L'ordinanza sindacale dovrà essere emessa ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

**Art. 81                      ORDINANZA DI INTERDIZIONE ATTIVITÀ**

1. In caso di superamento dei limiti massimi previsti dal presente regolamento, il Sindaco, qualora si verifichi la possibilità di danno alla salute, può provvedere alla interdizione dell'attività rumorosa fino a presentazione di valutazione d'impatto acustico che dimostri il rispetto dei limiti. Per l'emissione del provvedimento dovrà verificarsi il reiterato, per oltre tre volte, superamento dei limiti prescritti.

**Art. 82                      IMMEDIATA CESSAZIONE DI ATTIVITÀ TEMPORANEA**

1. Nel caso in cui l'autorità di controllo accerti, da parte di attività temporanee, il superamento dei limiti di legge in mancanza della necessaria autorizzazione, il Sindaco emette ordinanza di immediata cessazione dell'attività rumorosa fino alla sua regolarizzazione.

## CAPO XVIII SISTEMA SANZIONATORIO

### Art. 83 SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento è soggetto alle sanzioni amministrative previste dall'art. 10 della Legge 447/95.
2. Per le strutture di cui al **Capitolo X**, il mancato rispetto dei limiti massimi di rumorosità all'interno ed all'esterno, comporta l'erogazione delle sanzioni previste dalla Legge 447/95, art. 10, oltre alle sanzioni già previste dalle vigenti norme Comunali. L'Amministrazione può sospendere la licenza d'esercizio delle attività fino all'avvenuto adeguamento ai limiti fissati dalla normativa. Analogamente, nel caso in cui fosse dimostrato il mancato rispetto dei requisiti acustici degli edifici, l'Amministrazione, a tutela della salute dei residenti, nega o sospende l'agibilità fino a presentazione di collaudo acustico atto a dimostrare il rispetto di detti limiti.
3. Salvo quanto previsto dalle norme di cui al **Capitolo XVI** del presente regolamento è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 7/bis del D. Lgs.267/00.
4. Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli articoli 659 e 660 del C.P. e quanto previsto dall'art. 650 C.P. per l'inosservanza di provvedimenti legalmente adottati dall'autorità sanitaria per ragioni di igiene. Le relazioni di misura consegnate al Comune da A.R.P.A. in veste di vigilanza, sono da questa inoltrate all'Autorità Giudiziaria.

### Art. 84 ORDINANZE CONTIGIBILI E URGENTI

1. Chiunque non ottemperi a ordinanze contingibili e urgenti dettate da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente emanate dalle autorità competenti, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. \_\_\_\_\_ a €. \_\_\_\_\_. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale.
2. Si applica il comma 1 a chiunque non ottemperi alle ordinanze di cui al comma 2 dell'articolo 29 e comma 1 dell'articolo 30 del presente regolamento.

### Art. 85 SUPERAMENTO DEI LIMITI DI IMMISSIONE, DI EMISSIONE E DEL LIMITE DIFFERENZIALE

1. Chiunque nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, anche derivante da attività temporanee, supera i limiti di cui all'articolo 8, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. \_\_\_\_\_ a €. \_\_\_\_\_.
2. Nel caso di sorgenti sonore che non rispettino il limite differenziale, si applica una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. \_\_\_\_\_ a €. \_\_\_\_\_.
3. Il comma uno non si applica ai casi di cui agli articoli 28 e 31 del presente regolamento.

### Art. 86 SCHIAMAZZI E RUMORI MOLESTI



**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE**

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 659 del codice penale, chiunque provoca rumori molesti di cui agli articoli 28.2, 34.4, 31 in maniera tale da arrecare disturbo o al di fuori degli orari stabiliti, è punito con sanzione amministrativa della somma da €. \_\_\_\_\_ a €. \_\_\_\_\_<sup>8</sup>. Nei casi di disturbo continuato e tale arrecare disturbo al riposo delle persone si applica inoltre l'articolo 659 del codice penale.

**Art. 87                      ESERCIZIO DI ATTIVITÀ TEMPORANEE SENZA  
AUTORIZZAZIONE O AL DI FUORI DEGLI ORARI  
AUTORIZZATI**

1. Chiunque eserciti una delle attività di cui all'articolo 45 senza autorizzazione, oppure in eccedenza ai limiti stabiliti dall'autorizzazione, o al di fuori degli orari consentiti, è punito con sanzione amministrativa della somma da €. \_\_\_\_\_ a €. \_\_\_\_\_. L'interessato inoltre è tenuto a inoltrare nuova domanda di autorizzazione di cui all'articolo 63 del presente regolamento.

**CAPO XIX      MISURE E CONTROLLI**

<sup>8</sup> Applicare le sanzioni previste dal Regolamento di Polizia Urbana.

**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE**

**Art. 88 MODALITÀ**

1. Per la strumentazione, le modalità di misura e le definizioni tecniche si fa riferimento alla normativa nazionale vigente.

**Art. 89 SOGGETTI ABILITATI**

Le funzioni relative al controllo dell'osservanza del presente regolamento possono essere svolte dal personale competente del Comune o demandate al personale dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania, dell'Azienda Sanitaria competente per territorio, a tutti gli agenti di Polizia Giudiziaria, a consulenti convenzionati.

**Art. 90 PRESENTAZIONE DELLE MISURE**

I risultati dei controlli effettuati dovranno essere inviati all'Ufficio Competente. La relazione contenente i risultati dei rilevamenti dovrà riportare i dati così come specificato nell'allegato D al D.M. 16 Marzo 1998 e precisamente:

- tipo di attività controllata;
- data, luogo ed ora del rilevamento;
- tempo di riferimento, di osservazione e di misura, come definiti ai punti 3), 4) e 5) dell'allegato D al D.P.C.M. 16 Marzo 1998;
- strumentazione impiegata e relativo grado di precisione, secondo gli standard I.E.C. N. 651 del 1979 e N. 804 del 1985;
- valori in  $L_{eqA}$  rilevati del rumore residuo all'interno degli ambienti confinati eventualmente corretti per la presenza di componenti tonali e/o impulsive;
- valori in  $L_{eqA}$  rilevati del rumore ambientale, corretti per la presenza di componenti impulsive, tonali e di rumore a tempo parziale, all'interno di ambienti confinati;
- differenza rilevata tra il  $L_{eqA}$  del rumore ambientale e  $L_{eqA}$  del rumore residuo;
- limite massimo differenziale applicato nel tempo di riferimento considerato (diurno, notturno);
- valori di  $L_{eqA}$  del rumore ambientale rilevato in esterno eventualmente corretto come indicato precedentemente;
- classe, di destinazione d'uso alla quale appartiene il luogo di misura e relativi valori dei limiti massimi di esposizione;
- limiti assoluti massimi di immissione sonora autorizzati per tale tipologia di attività;
- prescrizioni, se necessario, per la limitazione delle immissioni sonore;
- il giudizio complessivo.

La relazione deve essere firmata da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale.

**CAPO XX DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

**Art. 91 PROCEDIMENTI E ATTIVITÀ IN CORSO**

**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE**

Tutte le deroghe ai limiti massimi previsti nel presente Regolamento potranno essere variate con una ordinanza motivata.

Il Piano Comunale di Classificazione Acustica è soggetto a variazioni, da effettuarsi con atto deliberativo del Consiglio Comunale. La classificazione acustica del territorio comunale può essere rivista qualora si determinino sostanziali variazioni nei parametri caratterizzanti la classe acustica precedentemente assegnata. Nel caso di varianti degli strumenti di pianificazione urbanistica la classificazione acustica del territorio comunale viene contestualmente revisionata sulla base delle modificate destinazioni d'uso in relazione alle caratteristiche del sistema insediativo in oggetto ed alle classificazioni di cui alla tab. A dell'allegato del D.P.C.M. 14/11/1997. In caso di normative specifiche nazionali e/o regionali, la classificazione acustica viene automaticamente aggiornata se vengono modificati i limiti massimi di esposizione senza variazione del numero complessivo delle classi di destinazione d'uso del territorio. Nel caso in cui vi sia variazione del numero complessivo delle classi sarà necessario stabilire un criterio oggettivo di adeguamento alla nuova normativa. Tali variazioni possono risultare necessarie in seguito ad emanazioni di leggi, ricorrenti casi particolari, realizzazioni di nuovi insediamenti o modifiche di quelli esistenti, tali da rendere necessaria l'attribuzione alle zone coinvolte di classificazioni acustiche diverse rispetto a quelle presenti.

Nel rispetto del presente regolamento e delle leggi in vigore, gli uffici competenti potranno in qualsiasi momento variare o integrare la modulistica allegata.

Il presente regolamento entra in vigore alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia dell'avvenuta approvazione del Piano Comunale di Classificazione Acustica.

**Art. 92 ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale, sentito il parere dell'A.S.L. competente per il territorio e delle commissioni tecniche comunali.

La Giunta Comunale assicura la sua diffusione dando adeguata informazione agli uffici e servizi, agli organi di decentramento e partecipazione, agli ordini professionali tecnici interessati, alle associazioni delle imprese industriali, e alla cittadinanza intera

**Art. 93 AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO**

Il presente regolamento viene aggiornato da nuove disposizioni legislative che modifichino, integrino, completino le disposizioni contenute nel presente regolamento. Qualsiasi prescrizione del regolamento che venga a trovarsi in contrasto con nuove emanazioni legislative vengono automaticamente a decadere.

**ALLEGATO A: DEFINIZIONI**

**A. 1 RUMORE**

## **REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE**

Qualunque emissione sonora che provochi sull'uomo effetti indesiderati, disturbanti o dannosi o che determini un qualsiasi deterioramento qualitativo dell'ambiente.

### **A. 2 INQUINAMENTO ACUSTICO**

Introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo e alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.

### **A. 3 AMBIENTE ABITATIVO**

Ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati alle attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al D.Lgs. 15 Agosto 1991 n. 277, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive.

### **A. 4 SORGENTI SONORE FISSE**

Gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; i parcheggi, le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative.

### **A. 5 SORGENTI SONORE MOBILI**

Tutte le sorgenti sonore non comprese nella definizione **A.4**.

### **A. 6 SORGENTE SONORA SPECIFICA**

Sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del potenziale inquinamento acustico.

### **A. 7 VALORI LIMITE DI IMMISSIONE**

Il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.

### **A. 8 VALORI LIMITE DI EMISSIONE**

Il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità di spazi occupati da persone e comunità. Esso è riferito sia alle sorgenti fisse che alle sorgenti mobili.

### **A. 9 VALORI DI ATTENZIONE**

**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE**

Il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente.

**A. 10 VALORI DI QUALITÀ**

I valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per la realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge.

**A. 11 TEMPO A LUNGO TERMINA (T<sub>L</sub>)**

Rappresenta un insieme sufficientemente ampio di T<sub>R</sub> all'interno del quale si valutano i valori di attenzione. La durata di T<sub>L</sub> è correlata alle variazioni dei fattori che influenzano la rumorosità di lungo periodo.

**A. 12 TEMPO DI RIFERIMENTO (T<sub>R</sub>)**

E' il parametro che rappresenta la collocazione del fenomeno acustico nell'arco delle 24 ore: si individuano il periodo diurno e il periodo notturno. Il periodo diurno è di norma, quello relativo all'intervallo di tempo compreso tra le h 6.00 e le h 22.00. Il periodo notturno è quello relativo all'intervallo di tempo compreso tra le h 22.00 e le h 6.00.

**A. 13 TEMPO DI OSSERVAZIONE (T<sub>O</sub>)**

E' un periodo di tempo, compreso entro uno dei tempi di riferimento, durante il quale l'operatore effettua il controllo e la verifica delle condizioni di rumorosità.

E' un periodo di tempo compreso in (T<sub>R</sub>) nel quale si verificano le condizioni di rumorosità che si intendono valutare.

**A. 14 TEMPO DI MISURA (T<sub>M</sub>)**

E' il periodo di tempo, compreso entro il tempo di osservazione, durante il quale vengono effettuate le misure del rumore. Esso deve essere scelto in base alle caratteristiche di variabilità del rumore e in modo che sia rappresentativo del fenomeno.

All'interno di ciascun tempo di osservazione, si individuano uno o più tempi di misura (T<sub>M</sub>) di durata pari o minore del tempo di osservazione in funzione delle caratteristiche di variabilità del rumore ed in modo tale che la misura sia rappresentativa del fenomeno.

**A. 15 LIVELLO DI RUMORE AMBIENTALE - L<sub>A</sub>**

E' il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A" prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo. Il rumore ambientale è costituito dall'insieme del rumore residuo (come definito al punto seguente e da quello prodotto dalle singole sorgenti disturbanti, con l'esclusione degli eventi sonori singolarmente identificabili di natura eccezionale rispetto al valore ambientale della zona. E' il livello che si confronta con i limiti massimi di esposizione:

1. nel caso dei limiti differenziali, è riferito a T<sub>M</sub>

**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE**

2. nel caso di limiti assoluti è riferito a  $T_R$ .

**A. 16 LIVELLO DI RUMORE RESIDUO -  $L_R$**

E' il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A" che si rileva quando si escludono le specifiche sorgenti disturbanti. Esso deve essere misurato con le identiche modalità impiegate per la misura del livello ambientale e non deve contenere eventi sonori atipici.

**A. 17 LIVELLO DIFFERENZIALE DI RUMORE -  $L_D$**

Differenza tra livello di rumore ambientale ( $L_A$ ) e quello di rumore residuo ( $L_R$ ):

$$L_D = (L_A - L_R)$$

**A. 18 LIVELLO DI EMISSIONE**

E' il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A", dovuto alla sorgente specifica. E' il livello che si confronta con i limiti di emissione.

**A. 19 FATTORE CORRETTIVO ( $K_i$ )**

E' la correzione in dB(A) introdotta per tener conto della presenza di rumori con componenti impulsive, tonali o di bassa frequenza il cui valore è di seguito indicato:

- per la presenza di componenti impulsive .....  $K_I = 3$  dB
- per la presenza di componenti tonali .....  $K_T = 3$  dB
- per la presenza di componenti in bassa frequenza .....  $K_B = 3$  dB

I fattori di correzione non si applicano alle infrastrutture dei trasporti.

**A. 20 PRESENZA DI RUMORE A TEMPO PARZIALE**

Esclusivamente durante il tempo di riferimento relativo al periodo diurno, si prende in considerazione la presenza di rumore a tempo parziale, nel caso di persistenza del rumore stesso per un tempo totale non superiore ad un'ora. Qualora il tempo parziale sia compreso in 1 h il valore del rumore ambientale, misurato in  $L_{eq}(A)$  deve essere diminuito di 3 dB(A); qualora sia inferiore a 15 minuti il  $L_{eq}(A)$  deve essere diminuito di 5 dB(A).

**A. 21 LIVELLO DI RUMORE CORRETTO ( $L_C$ )**

E' definito dalla relazione:

$$L_C = L_A K_I K_T K_B$$

**A. 22 LIVELLI DEI VALORI EFFICACI DI PRESSIONE SONORA PONDERATA "A"  $L_{AS}$ ,  $L_{AF}$ ,  $L_{AI}$**

**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE**

Esprimono i valori efficaci in media logaritmica mobile della pressione sonora ponderata "A" LPA secondo le costanti di tempo "slow", "fast", "impulse".

**A. 23 LIVELLI DEI VALORI MASSIMI DI PRESSIONE SONORA  
 $L_{ASmax}$ ,  $L_{AFmax}$ ,  $L_{AImax}$**

Esprimono i valori massimi della pressione sonora ponderata in curva "A" e costanti di tempo "slow", "fast", "impulse".

**A. 24 LIVELLO DI PRESSIONE SONORA**

Parametro che esprime il valore della pressione acustica di un fenomeno sonoro mediante la scala logaritmica dei decibel (dB) ed è dato dalla seguente relazione

$$L_p = 10 \log [p/p_0]^2 \text{ dB}$$

dove  $p_0$  è il valore efficace della pressione sonora misurata in Pascal (Pa) e  $p_0$  è la pressione di riferimento che si assume uguale a 20 micropascal in condizioni standard.

**A. 25 LIVELLO CONTINUO EQUIVALENTE DI PRESSIONE SONORA  
PONDERATO "A"**

Valore del livello di pressione sonora ponderata "A" di un suono costante che, nel corso di un periodo specificato T, ha la medesima pressione quadratica media di un suono considerato, il cui livello varia in funzione del tempo. Parametro fisico adottato per la misura del rumore, definito dalla relazione analitica seguente:

$$L_{AeqT} = 10 \log \left[ \frac{1}{t_2 - t_1} \int_0^T \frac{P_{A^2}(t)}{P_0^2} dt \right] \text{ db (A)}$$

dove  $L_{Aeq}$  e' il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A" considerato in un intervallo di tempo che inizia all'istante  $t_1$  e termina all'istante  $t_2$ ;  $p_A(t)$  e' il valore istantaneo della pressione sonora ponderata "A" del segnale acustico in Pascal (Pa);  $p_0 = 20 \mu Pa$  e' la pressione sonora di riferimento.

**A. 26 LIVELLO CONTINUO EQUIVALENTE DI PRESSIONE SONORA  
PONDERATA "A" RELATIVO AL TEMPO A LUNGO TERMINE  
TL ( $L_{AEQ, TL}$ )**

Il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata «A» relativo al tempo a lungo termine ( $L_{Aeq, TL}$ ) può essere riferito:

- a) al valore medio su tutto il periodo, con riferimento al livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A" relativo a tutto il tempo  $T_L$ , espresso dalla relazione:



**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE**

$$L_{Aeq,TL} = 10 \log \left[ \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N 10^{0,1(L_{Aeq,TR})_i} \right] dB (A)$$

essendo N i tempi di riferimento considerati;

- b) al singolo intervallo orario nei  $T_R$ . In questo caso si individua un  $T_M$  di 1 ora all'interno del  $T_O$  nel quale si svolge il fenomeno in esame. ( $L_{Aeq,TL}$ ) rappresenta il livello continuo equivalente di  $A_{eq}$  pressione sonora ponderata "A" risultante dalla somma degli M tempi di misura  $T_M$ , espresso dalla seguente relazione:

$$L_{Aeq,TL} = 10 \log \left[ \frac{1}{M} \sum_{i=1}^M 10^{0,1(L_{Aeq,TR})_i} \right] dB (A)$$

dove i è il singolo intervallo di 1 ora nell'iesimo  $T_R$ .  
E' il livello che si confronta con i limiti di attenzione.

**A. 27 LIVELLO SONORO DI UN SINGOLO EVENTO  $L_{AE}$ , (SEL)**

e' dato dalla formula:

$$SEL = L_{AE} = 10 \log \left[ \frac{1}{t_0} \int_{t_1}^{t_2} \frac{P_{A^2}(t)}{P_{0^2}} dt \right] dB (A)$$

dove

$t_2 - t_1$  è un intervallo di tempo sufficientemente lungo da comprendere l'evento;  
 $t_0$  è la durata di riferimento (1 s).

**A. 28 RUMORE CON COMPONENTI IMPULSIVE**

Emissione sonora nella quale siano chiaramente udibili e strumentalmente rilevabili eventi sonori di durata inferiore ad un secondo.

**A. 29 RUMORE CON COMPONENTI TONALI**

Emissioni sonore all'interno delle quali siano evidenziabili suoni corrispondenti ad un tono puro o contenuti entro 1/3 di ottava e che siano chiaramente udibili e strumentalmente rilevabili.

**A. 30 PRESENZA DI RUMORE A TEMPO PARZIALE**

**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE**

Esclusivamente durante il tempo di riferimento relativo al periodo diurno, si prende in considerazione la presenza di rumore a tempo parziale, nel caso di persistenza del rumore stesso per un tempo totale non superiore ad un'ora. Qualora il tempo parziale sia compreso in 1h, il valore del rumore ambientale, misurato in  $L_{eq}(A)$  deve essere diminuito di 3 dB(A); qualora sia inferiore a 15 minuti il  $L_{eq}(A)$  deve essere diminuito di 5 dB(A).

## MISURA DEL RUMORE

### B. 1 STRUMENTAZIONE DI MISURA

Gli strumenti di misura per l'effettuazione delle misure devono essere conformi a quanto descritto nell'articolo 2 del Decreto del Ministero dell'Ambiente 16 marzo 1998.

1. Il sistema di misura deve essere scelto in modo da soddisfare le specifiche di cui alla classe 1 delle norme EN 60651/1994 e EN 60804/1994. Le misure di livello equivalente dovranno essere effettuate direttamente con un fonometro conforme alla classe 1 delle norme EN 60651/1994 e EN 60804/1994. Nel caso di utilizzo di segnali registrati prima o dopo le misure deve essere registrato anche un segnale di calibrazione. La catena di registrazione deve avere una risposta in frequenza conforme a quella richiesta per classe 1 dalla EN 60651/1994 ed una dinamica adeguata al fenomeno in esame. L'uso del registratore deve essere dichiarato nel rapporto di misura.
2. I filtri e i microfoni utilizzati per le misure devono essere conformi, rispettivamente, alle norme EN 61260/1995 (IEC 1260) e EN 61094-1/1994, EN 61094-2/1993, EN 61094-3/1995, EN 61094-4/1995. I calibratori devono essere conformi alle norme CEI 29-4.
3. La strumentazione e/o la catena di misura, prima e dopo ogni ciclo di misura, deve essere controllata con un calibratore di classe 1, secondo la norma IEC 942/1988. Le misure fonometriche eseguite sono valide se le calibrazioni effettuate prima e dopo ogni ciclo di misura differiscono al massimo di 0,5 dB. In caso di utilizzo di un sistema di registrazione e di riproduzione, i segnali di calibrazione devono essere registrati.
4. Gli strumenti ed i sistemi di misura devono essere provvisti di certificato di taratura e controllati almeno ogni due anni per la verifica della conformità alle specifiche tecniche. Il controllo periodico deve essere eseguito presso laboratori accreditati da un servizio di taratura nazionale ai sensi della Legge 11 agosto 1991, n. 273.
5. Per l'utilizzo di altri elementi a completamento della catena di misura non previsti nelle norme di cui ai commi 1 e 2 precedenti, deve essere assicurato il rispetto dei limiti di tolleranza della classe 1 sopra richiamata.

### B. 2 NORME TECNICHE PER L'ESECUZIONE DELLE MISURE

1. **Generalità.**  
Prima dell'inizio delle misure è indispensabile acquisire tutte quelle informazioni che possono condizionare la scelta del metodo, dei tempi e delle posizioni di misura. I rilievi di rumorosità devono pertanto tenere conto delle variazioni sia dell'emissione sonora delle sorgenti che della loro propagazione. Devono essere rilevati tutti i dati che conducono ad una descrizione delle sorgenti che influiscono sul rumore ambientale nelle zone interessate dall'indagine. Se individuabili, occorre indicare le maggiori sorgenti, la variabilità della loro emissione sonora, la presenza di componenti tonali e/o impulsive e/o di bassa frequenza.
2. La misura dei livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata "A" nel periodo di riferimento ( $L_{aeq, Tr}$ ):

**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE**

$$T_R = \sum_{i=1}^n (T_0)_i$$

può essere eseguita:

a) per integrazione continua.

Il valore  $L_{aeq,Tr}$  viene ottenuto misurando il rumore ambientale durante l'intero periodo di riferimento, con l'esclusione eventuale degli interventi in cui si verificano condizioni anomale non rappresentative dell'area in esame.

b) con tecnica di campionamento.

Il valore  $L_{aeq,Tr}$  viene calcolato come media dei valori del livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A" relativo agli intervalli di tempo di osservazione  $(T_0)_i$ . Il valore di  $L_{aeq,Tr}$  è dato dalla relazione:

$$L_{Aeq,TR} = 10 \log \left[ \frac{1}{T_R} \sum_{i=1}^N (T_0)_i \cdot 10^{0,1L_{Aeq}(T_0)_i} \right] dB (A)$$

3. La metodologia di misura rileva valori di  $(L_{Aeq,TR})$  rappresentativi del rumore ambientale nel periodo di riferimento, della zona in esame, della tipologia della sorgente e della propagazione dell'emissione sonora. La misura deve essere arrotondata a 0,5 dB.
4. Il microfono da campo libero deve essere orientato verso la sorgente di rumore; nel caso in cui la sorgente non sia localizzabile o siano presenti più sorgenti deve essere usato un microfono per incidenza casuale. Il microfono deve essere montato su apposito sostegno e collegato al fonometro con cavo di lunghezza tale da consentire agli operatori di porsi alla distanza non inferiore a 3 m dal microfono stesso.
5. **Misure all'interno di ambienti abitativi.**  
Il microfono della catena fonometrica deve essere posizionato a 1,5 m dal pavimento e ad almeno 1 m da superfici riflettenti. Il rilevamento in ambiente abitativo deve essere eseguito sia a finestre aperte che chiuse, al fine di individuare la situazione più gravosa.  
Nella misura a finestre aperte il microfono deve essere posizionato a 1 m dalla finestra; in presenza di onde stazionarie il microfono deve essere posto in corrispondenza del massimo di pressione sonora più vicino alla posizione indicata precedentemente. Nella misura a finestre chiuse, il microfono deve essere posto nel punto in cui si rileva il maggior livello della pressione acustica.
6. **Misure all'esterno.**  
Nel caso di edifici con facciata a filo della sede stradale, il microfono deve

## **REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE**

essere collocato a 1 m dalla facciata stessa.

Nel caso di edifici con distacco dalla sede stradale o di spazi liberi, il microfono deve essere collocato nell'interno dello spazio fruibile da persone o comunità e, comunque, a non meno di 1 m dalla facciata dell'edificio. L'altezza del microfono sia per misure in aree edificate che per misure in altri siti, deve essere scelta in accordo con la reale o ipotizzata posizione del ricettore.

Le misurazioni devono essere eseguite in assenza di precipitazioni atmosferiche, di nebbia e/o neve; la velocità del vento deve essere non superiore a 5 m/s. Il microfono deve essere comunque munito di cuffia antivento. La catena di misura deve essere compatibile con le condizioni meteorologiche del periodo in cui si effettuano le misure e comunque in accordo con le norme CEI 29-10 ed EN 60804/1994.

### **7. Rilevamento strumentale dell'impulsività dell'evento.**

Ai fini del riconoscimento dell'impulsività di un evento devono essere eseguiti i rilevamenti dei livelli  $L_{AImax}$  e  $L_{ASmax}$  per un tempo di misura adeguato.

Detti rilevamenti possono essere contemporanei al verificarsi dell'evento oppure essere svolti successivamente sulla registrazione magnetica dell'evento.

### **8. Riconoscimento dell'evento sonoro impulsivo.**

Il rumore è considerato impulsivo quando sono verificate le seguenti condizioni:

- l'evento è ripetitivo
- la differenza tra  $L_{AImax}$  e  $L_{ASmax}$  è superiore a 6dB(A)
- la durata dell'evento a -10 dB dal valore  $L_{AFmax}$  è inferiore a 1s

L'evento sonoro impulsivo si considera ripetitivo quando si verifica almeno 10 volte nell'arco di un'ora nel periodo diurno ed almeno 2 volte nell'arco di un'ora nel periodo notturno.

La ripetitività deve essere dimostrata mediante registrazione grafica del livello  $L_{af}$  effettuata durante il tempo di misura  $L_m$ .

$L_{aeq,Tr}$  viene incrementato di un fattore  $K_I = 3$  dB(A)

### **9. Riconoscimento di componenti tonali di rumore.**

Al fine di individuare la presenza di componenti tonali (CT) nel rumore, si effettua un'analisi spettrale per bande normalizzate di 1/3 di banda d'ottava. Si considerano esclusivamente le CT aventi caratteristiche stazionarie nel tempo ed in frequenza. Se si utilizzano filtri sequenziali si determina il minimo di ciascuna banda con costante di tempo Fast. Se si utilizzano filtri paralleli, il livello dello spettro stazionario è evidenziato dal livello minimo in ciascuna banda. Per evidenziare CT che si trovano alla frequenza di incrocio di due filtri ad 1/3 di ottava, possono essere usati filtri con maggiore potere selettivo o frequenze di incrocio alternative.

L'analisi deve essere svolta nell'intervallo di frequenza compreso tra 20Hz e 20kHz. Si è in presenza di una CT se il livello minimo di una banda supera i livelli minimi delle bande adiacenti per almeno 5 dB(A) Si applica il fattore correttivo  $K_T = 3$  dB(A) soltanto se la CT tocca un'isofonica eguale o superiore a quella più elevata raggiunta da dalle altre componenti dello spettro. La norma di riferimento è la ISO 266:1987

**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE**

**10. Presenza di componenti spettrali a bassa frequenza.**

Se l'analisi in frequenza svolta con le modalità svolta con le modalità di cui al punto precedente, rileva la presenza di CT tali da consentire l'applicazione del fattore correttivo KT nell'intervallo di frequenze compreso tra 20 Hz e 200 Hz, si applica anche la correzione KB = 3 dB(A), esclusivamente nel tempo di riferimento notturno.

**B. 3 METOLOGIA DI MISURE DEL RUMORE FERROVIARIO**

Le misure devono essere eseguite in condizioni di normale circolazione del traffico ferroviario e nelle condizioni meteorologiche di cui al punto 7 dell'allegato B. Il microfono, dotato di una cuffia antivento ed orientato verso la sorgente di rumore, deve essere posto a una distanza di 1 m dalle facciate di edifici esposti ai livelli sonori più elevati e ad una quota da terra pari a 4 m. Il misuratore di livello sonoro deve essere predisposto per l'acquisizione dei livelli di pressione sonora con costante di tempo "Fast" e consentire la determinazione dell'orario di inizio, del valore del livello di esposizione sonora LAE e del profilo temporale LAF(t) dei singoli transiti dei convogli. Per una corretta determinazione dei livelli di esposizione, occorre che i valori di LAFmax siano almeno 10 dB(A) superiori al livello sonoro residuo. Il tempo di misura TM deve essere non inferiore a 24 h. La determinazione dei valori LAeq,TR deve essere effettuata in base alla relazione seguente:

$$L_{Aeq,TR} = 10 \log \sum_{i=1}^n (T_0) 10^{0,1 (L_{AE})_i} - k$$

dove:

$T_R$  è il periodo di riferimento diurno o notturno;

$n$  è il numero di transiti avvenuti nel periodo TR;

$k = 47.6$  dB(A) nel periodo diurno (06-22) e  $k = 44.6$  dB(A) nel periodo notturno (22-06).

Sulla base dell'orario in cui si è verificato l'evento e dall'esame dei profili temporali devono essere individuati gli eventi sonori non attribuibili al transito dei treni oppure caratterizzati da fenomeni accidentali. I valori di LAE corrispondenti a transiti di convogli ferroviari invalidati da eventi eccezionali devono essere sostituiti dal valore medio aritmetico di LAE calcolato su tutti i restanti transiti. Ai fini della validità del valore di LAeq,TR il numero di transiti di convogli ferroviari invalidati da altri fenomeni rumorosi, non deve superare il 10% del numero di transiti n.

Qualora il rumore residuo non consenta la corretta determinazione dei valori LAE nel punto di misurazione, ovvero se il numero di transiti invalidati è superiore al 10% del numero totale n, si deve applicare una metodologia basata sulla misurazione in un punto di riferimento PR posto in prossimità dell'infrastruttura ferroviaria e in condizioni di campo sonoro libero. Nel punto PR le misurazioni devono avvenire su un tempo TM non inferiore a 24 ore ed i valori di LAE misurati in PR devono essere correlati ai corrispondenti valori misurati nel punto di ricezione per almeno 10 transiti per ognuno dei binari presenti.

Per ciascun binario sarà determinata la media aritmetica delle differenze dei valori LAE misurati in PR e nel punto di ricezione.

Tale valore medio, per ottenere il corrispondente valore nel punto di ricezione, deve essere

## REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

sottratto al valore  $L_{Aeq,TR}$  determinato nel punto Pr.

Il livello equivalente continuo complessivo nel punto di ricezione si determina mediante la relazione:

$$L_{Aeq,TR} = 10 \log \left[ \sum_{i=1}^n (T_0) 10^{0,1 (L_{AE})_i - k} \right] dB (A)$$

essendo  $m$  il numero di binari.

### B. 4 METOLOGIA DI MISURA DEL RUMORE STRADALE

Essendo il traffico stradale un fenomeno avente carattere di casualità o pseudocasualità, il monitoraggio del rumore da esso prodotto deve essere eseguito per un tempo di misura non inferiore ad una settimana. In tale periodo deve essere rilevato il livello continuo equivalente ponderato "A" per ogni ora su tutto l'arco delle ventiquattro ore: dai singoli dati di livello continuo orario equivalente ponderato A ottenuti si calcola:

- a) per ogni giorno della settimana i livelli equivalenti diurni e notturni;
- b) i valori medi settimanali diurni e notturni.

Il microfono deve essere posto ad una distanza di 1 m dalle facciate di edifici esposti ai livelli di rumore più elevati e la quota da terra del punto di misura deve essere pari a 4 m. In assenza di edifici il microfono deve essere posto in corrispondenza della posizione occupata dai recettori sensibili.

I valori di cui al punto b) devono essere confrontati con i livelli massimi di immissione stabiliti con il regolamento di esecuzione previsto dall'art. 11 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447.

### B. 5 PRESENTAZIONE DEI RISULTATI

I risultati dei rilevamenti devono essere trascritti in un rapporto che contenga almeno i seguenti dati:

- data luogo ora del rilevamento, descrizione delle condizioni meteorologiche, velocità e direzione del vento;
- tempo di riferimento, di osservazione e di misura come definiti nell'allegato "A";
- catena di misura completa, precisando la strumentazione impiegata e relativo grado di precisione, nonché il certificato di verifica della taratura;
- i livelli di rumore rilevati;
- classe di destinazione d'uso alla quale appartiene il luogo di misura;
- le conclusioni;
- modello, tipo, dinamica e risposta in frequenza nel caso di utilizzo di un sistema di registrazione o riproduzione;
- elenco nominativo degli osservatori che hanno presenziato alla misurazione;
- identificativo e firma leggibile del tecnico competente che ha eseguito le misure

## ALLEGATO C: DEFINIZIONE DELLE CLASSI E

**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE**

**DESTINAZIONI D'USO**

CLASSE	DESCRIZIONE
I	<b><i>Aree particolarmente protette.</i></b>
	<i>Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.</i>
	<i>Aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.</i>
II	<b><i>Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale.</i></b>
	<i>Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.</i>
III	<i>Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.</i>
	<b><i>Aree di tipo misto.</i></b>
III	<i>Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.</i>
	<i>Aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.</i>
IV	<b><i>Aree di intensa attività umana.</i></b>
	<i>Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie.</i>



**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE**

	Aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie.
V	<b><i>Aree prevalentemente industriali.</i></b>
	<i>Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.</i>
	Aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.
VI	<b><i>Aree esclusivamente industriali.</i></b>
	<i>Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.</i>
	Aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE**

**SONORE**

*Valori di qualità, espressi in dB (A)*

<b>CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO</b>	<b>TEMPI DI RIFERIMENTO</b>	
	Diurno (06,00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette	47	37
II aree prevalentemente residenziali	52	42
III aree di tipo misto	57	47
IV aree di intensa attività umana	62	52
V aree prevalentemente industriali	67	57
VI aree esclusivamente industriali	70	70

*Valori limite assoluti di immissione, espressi in dB (A)*

<b>CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO</b>	<b>TEMPI DI RIFERIMENTO</b>	
	Diurno (06,00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette	50	40
II aree prevalentemente residenziali	55	45
III aree di tipo misto	60	50
IV aree di intensa attività umana	65	55
V aree prevalentemente industriali	70	60
VI aree esclusivamente industriali	70	70

*Valori limiti di emissione, espressi in dB(A)*

<b>CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO</b>	<b>TEMPI DI RIFERIMENTO</b>	
	Diurno (06,00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette	45	35
II aree prevalentemente residenziali	50	40
III aree di tipo misto	55	45
IV aree di intensa attività umana	65	50
V aree prevalentemente industriali	65	55
VI aree esclusivamente industriali	65	65

**ALLEGATO E: CARATTERISTICHE GRAFICO-CROMATICHE DELLE ZONE ACUSTICHE**

<b>ZONA</b>	<b>TIPOLOGIA</b>	<b>COLORE</b>	<b>RETINO</b>
<b>I</b>	Protetta	Verde	Punti
<b>II</b>	Prevalentemente residenziale	Giallo	Linee verticali
<b>III</b>	Di tipo misto	Arancione	Linee orizzontali
<b>IV</b>	Intensa attività umana	Rosso	Crocette
<b>V</b>	Prevalentemente industriale	Viola	Linee inclinate
<b>VI</b>	Industriale	Blu	Nessun tratteggio

**ALLEGATO F: CLASSIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI  
ABITATIVI (ART. 2)**

*(Tabella A) D.P.C.M. 05/12/97: Classificazione degli ambienti abitativi*

Categoria A:	edifici adibiti a residenza o assimilabili;
Categoria B:	edifici adibiti ad uffici e assimilabili;
Categoria C:	edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili;
Categoria D:	edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;
Categoria E:	edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
Categoria F:	edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;
Categoria G:	edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili.

## **ALLEGATO G: GRANDEZZE DI RIFERIMENTO: DEFINIZIONI, METODI DI CALCOLO E MISURE**

Le grandezze che caratterizzano i requisiti acustici passivi degli edifici sono:

1. Il tempo di riverberazione (T), definito dalla norma ISO 3382/1975;
2. Il potere fonoisolante apparente di elementi di separazione fra ambienti (R), definito dalla norma EN ISO 140-5/1996;
3. L'isolamento acustico standardizzato di facciata (D2m,nT) definito da:  $D2m,nT = D2m - 10 \log T/T_0$  dove:  
D2m = L1,2m - L2 è la differenza di livello;  
L1,2m è il livello di pressione sonora esterno a 2 metri dalla facciata, prodotto da rumore da traffico se prevalente, o da altoparlante con incidenza del suono di 45° sulla facciata;  
L2 è il livello di pressione sonora medio nell'ambiente ricevente, valutato a partire dai livelli misurati nell'ambiente ricevente mediante la seguente formula:

$$L_2 = 10 \log \left( \frac{1}{N} \sum_{i=1}^n 10^{\frac{L_i}{10}} \right)$$

Le misure dei livelli  $L_i$  devono essere eseguite in numero di  $n$  per ciascuna banda di terzi di ottava. Il numero  $n$  è il numero intero immediatamente superiore ad un decimo del valore dell'ambiente; in ogni caso, il valore minimo di  $n$  è cinque; T è il tempo di riverberazione nell'ambiente ricevente, in sec.; T0 è il tempo di riverberazione di riferimento assunto, pari a 0,5 s.

4. Il livello di rumore di calpestio di solai normalizzato (Ln) definito dalla norma EN ISO 140-6/1996;
5.  $L_{ASmax}$  : livello massimo di pressione sonora ponderata A con costante di tempo slow;
6.  $L_{Aeq}$  : livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata A.

Gli indici di valutazione che caratterizzano i requisiti acustici passivi degli edifici sono:

1. indice del potere fonoisolante apparente di partizioni fra ambienti (RW), da calcolare secondo la norma UNI 8270/1987, parte 7, para. 5.1;
2. indice dell'isolamento acustico standardizzato di facciata (D2m,nT,w) da calcolare secondo le stesse procedure di cui al precedente punto a.;
3. indice del livello di rumore di calpestio di solai, normalizzato (Ln,w) da calcolare secondo la procedura descritta dalla norma UNI 8270/1987, parte 7, para.

### ***Rumore prodotto dagli impianti tecnologici***

La rumorosità prodotta dagli impianti tecnologici non deve superare i seguenti limiti:

**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE**

1. 35 dB(A)  $L_{Amax}$  con costante di tempo slow per i servizi a funzionamento discontinuo;
2. 25 dB(A)  $L_{Aeq}$  per i servizi a funzionamento continuo.

Le misure di livello sonoro devono essere eseguite nell'ambiente nel quale il livello di rumore è più elevato. Tale ambiente deve essere diverso da quello in cui il rumore si origina.

**ALLEGATO H: REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI, DEI LORO COMPONENTI E DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI**

*(Tabella B) D.P.C.M. 05/12/97: Requisiti acustici degli edifici, e dei loro componenti e impianti*

Indici di valutazione e livelli sonori massimi

Categorie di cui alla (Tabella RA)		Parametri				
		Ru(*)	D <sub>2m,nT,w</sub>	L <sub>n,w</sub>	L <sub>ASmax</sub>	L <sub>Aeq</sub>
1.	D	55	45	58	35	25
2.	A, C	50	40	63	35	35
3.	E	50	48	58	35	35
4.	B, F, G	50	42	55	35	35

(\*) Valori di R<sub>w</sub> riferiti a elementi di separazione tra due distinte unità immobiliari.

Nota: con riferimento all'edilizia scolastica, i limiti per il tempo di riverberazione sono quelli riportati nella circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 3150 del 22 maggio 1967, recante i criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici

## APPENDICE 1 LEGISLAZIONE

Allo stato attuale le disposizioni di legge a cui si deve far riferimento per la tutela dell'inquinamento acustico sono le seguenti:

### Normativa nazionale

#### Codice civile e penale

##### Codice penale

- R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 "Approvazione del testo definitivo del Codice penale" - **Articolo 650** "Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità"
- R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 "Approvazione del testo definitivo del Codice penale" - **Articolo 659** "Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone"

##### Codice di procedura civile

- R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 "Approvazione del Codice di procedura civile" - **Articolo 7** "Competenze del Giudice di pace"

##### Codice civile

- R.D. 16 marzo 1942, n. 262 "Approvazione del testo del Codice civile" - **Articolo 844** "Immissioni"

#### Legge quadro

- Legge quadro sull'inquinamento acustico **26 ottobre 1995, n. 447** (*Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30 ottobre 1995*)

#### Limiti massimi di esposizione al rumore

- **D.P.C.M. 1° marzo 1991** "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno"

#### Valori limite delle sorgenti sonore

- **D.P.C.M. 14 novembre 1997** "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" (*Gazzetta Ufficiale n. 250 del 1° dicembre 1997*)

#### Lavoratori, macchine e ambienti di lavoro

- D. P. R. 19 marzo 1956, n. 303 "Norme generali per l'igiene del lavoro"
- **D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277** "Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n.84/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della Legge 30 luglio 1990, n. 212" - **ABROGATO e sostituito dal D.Lgs. 81/2008**
- **D.Lgs. 10 aprile 2006, n. 195** "Attuazione della direttiva n. 2003/10/CE relativa all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore)"
- D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 "Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CE e 1999/38/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro"
- D.Lgs 19 dicembre 1994, n. 758 "Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro"
- D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459 "Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il ravvicinamento



## **REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE**

delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine"

- **D.Lgs 14 agosto 1996, n. 494** e successive modificazioni "Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili" (articolo 16)
- D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345 "Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro"
- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 262 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, in materia di protezione dei giovani sul lavoro, a norma dell'articolo 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128"
- POSIZIONE COMUNE (CE) N. 8/2002 definita dal Consiglio il 29 ottobre 2001 in vista dell'adozione della direttiva sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore) (diciassettesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) - (2002/C 45 E/02)
- **D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81** "Testo unico sulla sicurezza del lavoro"

### **Rumore aereo emesso dagli apparecchi domestici**

- D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 134 "Attuazione delle Direttiva 86/594/CEE relativa al rumore aereo emesso dagli apparecchi domestici"

### **Applicazione del criterio differenziale**

- **D.M. 11 dicembre 1996** "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo continuo"
- **Cirolare 6 settembre 2004** "Interpretazione in materia di inquinamento acustico: criterio differenziale e applicabilità dei valori limite differenziali"

### **Rumore ambientale**

- **D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 194** "Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale" (*Gazzetta Ufficiale n. 222 del 23 settembre 2005; ripubblicato su GU n. 239 del 13-10-2005*)

### **Luoghi di intrattenimento danzante, di pubblico spettacolo e pubblici esercizi**

- **D.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215** "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi"

### **Rumore aeroportuale**

- **D.M. 31 ottobre 1997** "Metodologia di misura del rumore aeroportuale"
- **D.P.R. 11 dicembre 1997, n. 496** "Regolamento recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili"
- **D.M. 20 maggio 1999** "Criteri per la progettazione dei sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento acustico in prossimità degli aeroporti nonché criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico"
- **D.P.R. 9 novembre 1999, n. 476** "Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1997, n. 496, concernente il divieto dei voli notturni"
- **D.M. 3 dicembre 1999** "Procedure antirumore e zone di rispetto negli aeroporti"

## **REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE**

- **D.Lgs. 17 gennaio 2005** "Attuazione della direttiva 2002/30/CE relativa all'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti comunitari"

### **Rumore da traffico ferroviario**

- **D.P.R. 18 novembre 1998, n. 459** "Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario"

### **Autodromi**

- D.P.R. 3 aprile 2001, n. 304, "Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell'art. 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447"

### **Rumore da traffico veicolare**

- **D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142** "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447" (*Gazzetta Ufficiale 127 del 1 giugno 2004*)

### **Interventi di contenimento e abbattimento del rumore per i servizi pubblici di trasporto o relative infrastrutture**

- **D.M. 29 novembre 2000** "Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore" (*Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2000*)
- **D.M. 23 novembre 2001** "Modifiche dell'allegato 2 del decreto ministeriale 29 novembre 2000 - Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore"

### **Requisiti acustici delle costruzioni edilizie**

#### **Edilizia scolastica**

- CIR M. 22 maggio 1967, n. 3150 "Criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici negli edifici scolastici"
- D.M. 18 dicembre 1975 "Norme tecniche aggiornate relative alla edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica"

#### **Costruzioni edilizie**

- CIR M. 30 aprile 1996, n. 1769 "Criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici nelle costruzioni edilizie"
- **D.P.C.M. 5 dicembre 1997** "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici" (*Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 280 del 1/12/97*)

#### **Alloggi e residenze per studenti universitari**

- **D.M. 9 maggio 2002, n. 118** "Standard minimi dimensionali e qualitativi e linee guida relative ai parametri tecnici ed economici concernenti la realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari di cui alla legge 14 novembre 2000 n. 338"

## REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

### Tecniche di rilevamento e misurazione dell'inquinamento acustico

- **D. M. 16 marzo 1998** "Tecniche di rilevamento e misurazione dell'inquinamento acustico" (Gazzetta Ufficiale n. 76 del primo aprile del 1998)

### Tecnico competente in acustica

- **D.P.C.M. 31 marzo 1998** "Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività del tecnico competente in acustica, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), e dell'art. 2, commi 6, 7 e 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 «Legge quadro sull'inquinamento acustico» "

### Emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto

- **D.Lgs. 4 settembre 2002, n. 262** "Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto" (Gazzetta Ufficiale n. 273 del 21/11/2002 - Suppl. Ordinario n. 214)

### Utilizzo dei sistemi innovativi nelle valutazioni di impatto ambientale

- **D.M. 1 aprile 2004** "Linee guida per l'utilizzo dei sistemi innovativi nelle valutazioni di impatto ambientale"

### Aggiornamenti normativi

- D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 "Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro" Capo III - Articolo 4 "Altre sanzioni penali"
- **L. 9 dicembre 1998, n. 426** "Nuovi interventi in campo ambientale" – Articolo 4 "Disposizioni varie"
- **L. 23 dicembre 1998, n. 448** "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo" – Articolo 60 "Modifiche all'articolo 10 della legge n. 447 del 1995"
- **L. 31 luglio 2002, n. 179** "Disposizioni in materia ambientale" - Articolo 7 "Norme in materia di inquinamento acustico"

## Normativa regionale e provinciale

### Regione Campania

#### Zonizzazione acustica

- Le "*Linee Guida della Regione Campania per la Zonizzazione Acustica del territorio comunale*" in attuazione dell'art.2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991  
Approvate dalla Giunta Regionale con deliberazioni n. 6131 del 20 ottobre 1995 e n. 8758 del 29 dicembre 1995; modificate con deliberazioni n. 558 del 24 febbraio 1998 e n. 6956 del 22 dicembre 2000
- Le "*Linee Guida Regionali per la Redazione dei Piani Comunali di Zonizzazione Acustica*" - *Linee guida regionali - Aggiornamento - Piani di zonizzazione acustica*, scaturente dalla revisione e l'aggiornamento delle linee guida adottate con deliberazioni di Giunta Regionale n. 6131 del 20/10/95 e n. 8758 del 29/12/95 – Deliberazione n. 2436 della Giunta Regione Campania del 1 agosto 2003 – Pubblicate sul BURC n. 41 del 15 settembre 2003.

**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE**

***Tecnico competente***

- D.G.R. 24 aprile 2003, n. 1537 “Procedure regionali per il riconoscimento della figura di tecnico competente in acustica ambientale (Art. 2, commi 6 e 7, della legge 447/95 e DPCM 31/3/98).  
Aggiornamento disposizioni adottate con delibera di Giunta Regionale N. 4431 del 18/8/2000. (Con allegati).”

## APPENDICE 2 MODULISTICA

### ALLEGATO -I- VALUTAZIONE DI CLIMA ED IMPATTO ACUSTICO

La documentazione di impatto acustico è una relazione completa, redatta in maniera chiara ed inequivocabile, comprendente tutti gli elementi necessari per una previsione, la più accurata possibile, degli effetti acustici che la realizzazione del progetto potrà produrre.

La documentazione di impatto acustico dovrà essere tanto più dettagliata e approfondita quanto più rilevanti potranno essere gli effetti di disturbo da rumore e, più in generale, di inquinamento acustico, derivanti dalla realizzazione del progetto stesso. Essa dovrà contenere:

- Descrizione dell'attività.
- Descrizione dell'ubicazione dell'insediamento e del contesto in cui è inserito, corredata da cartografia come descritta in appendice.
- Descrizione delle sorgenti di rumore:
  - analisi delle attività e caratterizzazione acustica delle sorgenti ai fini degli effetti esterni; le sorgenti sonore dovranno essere individuate in cartografia: planimetrie e prospetti;
  - valutazione del volume di traffico indotto presumibile, come media oraria diurna e notturna, dei conseguenti effetti di inquinamento acustico; andranno indicati anche i percorsi di accesso, i parcheggi, e i percorsi pedonali dai parcheggi all'ingresso.
- Indicazione delle caratteristiche temporali di funzionamento, specificando se attività a carattere stagionale, la durata nel periodo diurno e/o notturno e se tale durata è continua o discontinua, la frequenza di esercizio, la contemporaneità di esercizio delle sorgenti; per rumori a tempo parziale durante il periodo diurno indicare la durata totale; indicare anche quale fase di esercizio causa il massimo livello di rumore.
- Indicazione degli edifici, degli spazi utilizzati da persone o comunità e degli ambienti abitativi (ricettori) presumibilmente più esposti al rumore proveniente dall'insediamento (tenuto conto delle zone acustiche, della distanza, della direzionalità e dell'altezza delle sorgenti, della propagazione del rumore, dell'altezza delle finestre degli edifici esposti, ecc.).
- Indicazione dei livelli di rumore esistenti prima dell'attivazione del nuovo insediamento in un numero di punti adatto ad una descrizione esauriente, da rilievi fonometrici (Valutazione di clima acustico), specificando i parametri di misura (posizione, periodo, durata, ecc.). I dati dovranno essere riferibili al lungo termine.
- Indicazione dei livelli di rumore dopo l'attivazione delle nuove sorgenti (presunti o calcolati a partire dalla rumorosità della produzione e/o degli impianti accessori); i parametri di calcolo o di misura dovranno essere omogenei a quelli dei punti precedentemente misurati, onde permettere un corretto confronto.
- Descrizione degli interventi di bonifica eventualmente previsti per l'adeguamento ai limiti fissati dalla Legge n. 447 del 1995, supportata da ogni informazione utile a specificarne le caratteristiche e ad individuarne le proprietà per la riduzione dei

**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE**

livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse.

- Descrizione degli interventi di bonifica possibili qualora, in fase di collaudo, le previsioni si rivelassero errate ed i limiti imposti dalla Legge n. 447 del 1995 non fossero rispettati.
- Qualsiasi altra informazione ritenuta utile.

**Appendice**

Gli elaborati cartografici devono contenere:

- planimetria di scala adeguata (almeno 1:2000) comprendente l'insediamento con indicate tutte le sorgenti sonore significative, le pertinenze dello stesso, le aree circostanti, edificate e non, che potrebbero essere interessate dalle emissioni sonore dell'insediamento;
- prospetti in scala adeguata (almeno 1:2000) dell'insediamento, con indicate le sorgenti sonore significative, comprese le possibili vie di fuga del rumore interno quali porte, finestre, lucernari, impianti di ventilazione, ecc.;
- indicazione della classe acustica della zona: nel caso di interessamento di zone acusticamente distinte, ciò dovrà essere indicato ed evidenziato graficamente (retinatura o colorazione);
- indicazione, anche grafica (retinatura o colorazione), della destinazione d'uso degli edifici circostanti che potrebbero essere interessati dalle emissioni sonore dell'insediamento: residenziale, produttivo, di servizio o altro, specificando;
- indicazione e individuazione grafica, di tutte le sorgenti di rumore rilevanti, comprese quelle non pertinenti all'insediamento e la rete stradale; nei casi più complessi, per chiarezza, le sorgenti potranno essere riportate su una ulteriore mappa in scala più estesa.

**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE**

**ALLEGATO -II- RICHIESTA DI PERMESSO DI COSTRUIRE – D.I.A.  
PER MANUTENZIONE ORDINARIE E STRAORDINARIE**

(REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI)

**RICHIESTA DI PERMESSO DI COSTRUIRE – D.I.A. PER MANUTENZIONI  
ORDINARIE E STRAORDINARIE**

Al Sig. SINDACO  
Comune di Ottaviano (NA)  
E.P.C. Al Dirigente del Servizio

Comune di Ottaviano (NA)  
Piazza Municipio, 1  
**80044 Ottaviano (NA)**

Il / La sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
in qualità di (Titolare/Legale rappresentante o Altro specificare) \_\_\_\_\_  
della ditta \_\_\_\_\_  
sede legale \_\_\_\_\_  
sede operativa, se diversa da quella legale \_\_\_\_\_

con riferimento alla domanda di Permesso di costruire / D.I.A. per la manutenzione ordinaria e straordinaria de \_\_\_\_\_ edifici \_\_\_\_\_ situat \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_

A conoscenza che l'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 prevede sanzioni penali in caso di dichiarazione mendace e che l'Amministrazione ha l'obbligo di provvedere alla revoca del beneficio eventualmente ottenuto dal richiedente in caso di falsità,

**DICHIARA**

- di conoscere il Piano di Zonizzazione Acustica del Territorio di Cremona e la classificazione acustica dell'area in cui si trova l'edificio: categoria edificio \_\_\_\_\_ zona classe \_\_\_\_\_ con limite di immissione di \_\_\_\_\_ dB(A) diurni e \_\_\_\_\_ dB(A) notturni;
- di aver adottato le misure necessarie per garantire il rispetto della Legge Quadro n. 447/95, dei suoi Decreti e regolamenti attuativi;
- che le caratteristiche acustiche degli elementi edilizi e degli impianti saranno non inferiori a quelle indicate per la Categoria nella quale rientra l'edificio oggetto di permesso, ex D.P.C.M. 5/12/97. La categoria e limiti sono definiti nelle tabelle allegate
- che le eventuali emissioni da propri impianti non supereranno i limiti di zona e rispetteranno il criterio differenziale in corrispondenza dei ricettori circostanti)

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE**

**ALLEGATO -III- DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ**

Al Sig. SINDACO  
Comune di Ottaviano (NA)  
E.P.C. Al Dirigente del Servizio

Comune di Ottaviano (NA)  
Piazza Municipio, 1  
**80044 Ottaviano (NA)**

Il / La sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
in qualità di (Titolare/Legale rappresentante o Altro specificare) \_\_\_\_\_  
della ditta \_\_\_\_\_  
sede legale \_\_\_\_\_  
sede operativa, se diversa da quella legale \_\_\_\_\_

A conoscenza che l'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 prevede sanzioni penali in caso di dichiarazione mendace e che l'Amministrazione ha l'obbligo di provvedere alla revoca del beneficio eventualmente ottenuto dal richiedente in caso di falsità,

**DICHIARA**

che nello svolgimento dell'attività di \_\_\_\_\_  
ubicata in via/piazza \_\_\_\_\_  
non utilizzando macchinari o impianti rumorosi,  
e che non verrà fatto uso di:

- Condizionatori aventi unità poste all'esterno dei locali in cui si svolge l'attività
- Gruppi frigo installati all'esterno dell'edificio o ancorati alla muratura
- Estrattori d'aria
- Impianti di diffusione sonora
- Gruppi elettrogeni
- Altre apparecchiature rumorose legate all'attività, in grado di produrre emissioni sonore, all'esterno della propria pertinenza, che superino i valori limite ex 447/95

Pertanto l'attività non richiede valutazione previsionale di impatto acustico.  
Nel caso di richiesta del Comune, s'impegna a fornire misure fonometriche esaustive eseguite durante l'attività.

Data \_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_



**ALLEGATO -IV- CANTIERI EDILI STRADALI ASSIMILABILI**

**COMUNICAZIONE DI ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA**

Al Sig. SINDACO  
Comune di Ottaviano (NA)  
E.P.C. Al Dirigente del Servizio  
\_\_\_\_\_  
Comune di Ottaviano (NA)  
Piazza Municipio, 1  
**80044 Ottaviano (NA)**

Il / La sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
in qualità di (Titolare/Legale rappresentante o Altro specificare) \_\_\_\_\_  
della ditta \_\_\_\_\_  
sede legale \_\_\_\_\_  
sede operativa, se diversa da quella legale \_\_\_\_\_

A conoscenza che l'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 prevede sanzioni penali in caso di dichiarazione mendace e che l'Amministrazione ha l'obbligo di provvedere alla revoca del beneficio eventualmente ottenuto dal richiedente in caso di falsità,

**DICHIARA**

di conoscere il Piano di Zonizzazione Acustica del Territorio di Ottaviano e la classificazione acustica del luogo nel quale si svolgerà l'attività temporanea di cantiere in oggetto: classe \_\_\_\_\_ con limite di immissione di \_\_\_\_\_ dB(A) diurni e \_\_\_\_\_ dB(A) notturni.  
che il cantiere per lavori edili situato in via \_\_\_\_\_ sarà attivo dal giorno \_\_\_\_\_ al giorno \_\_\_\_\_  
che le lavorazioni si svolgeranno dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ nei giorni da lunedì a \_\_\_\_\_

che le seguenti specifiche lavorazioni si svolgeranno tra il giorno \_\_\_\_\_ ed il giorno \_\_\_\_\_ dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_

Le attrezzature rumorose usate sono le seguenti (descrizione attrezzature e livello sonoro prodotto):

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Per contenere le immissioni in corrispondenza delle abitazioni sono state adottate le seguenti misure (descrizione delle misure di mitigazione adottate):

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**DICHIARA**

che il livello sonoro, in termini di  $L_{Aeq}$ , misurato ad 1 m dall'abitazione più vicina, non supererà i 75 dB(A) come  $L_{Aeq}$  del periodo soggetto a deroga ed 80 dB(A) in qualunque periodo di 10'.

Di conseguenza

**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE**

**CHIEDE**

che gli sia concessa, dal giorno \_\_\_\_\_ al giorno \_\_\_\_\_  
dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ **deroga** ai limiti fissati dalla Legge Quadro  
n.447/95, dai Decreti attuativi della L.n. 447/95 e dalla Zonizzazione acustica del territorio  
comunale, fino ai livelli sopra indicati.

Nel caso di richiesta del Comune, s'impegna a fornire misure fonometriche esaustive eseguite  
durante l'attività.

Data \_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

**PER IL COMUNE**

Vista la domanda presentata da \_\_\_\_\_  
Titolare/Legale Rappresentante o Altro (specificare) \_\_\_\_\_  
della ditta \_\_\_\_\_  
sede legale \_\_\_\_\_  
sede operativa, se diversa da quella legale \_\_\_\_\_

**si rilascia deroga**

ai limiti acustici di zona, al criterio differenziale e per le componenti tonali ed impulsive.

Non dovranno essere superati i 75 dB(A) espressi come  $L_{Aeq}$  del periodo soggetto a deroga ed i 80 dB(A) in qualunque periodo di 10' .

I limiti in deroga riguardano il rispetto dei limiti di zona in corrispondenza delle abitazioni acusticamente più vicine al luogo nel quale si svolge l'attività ed all'intera area eventualmente definita dall'Amministrazione. Per quanto riguarda il criterio differenziale, le componenti tonali ed impulsive, la deroga è valida su tutto il territorio comunale.

**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE**

**ALLEGATO -V- MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO  
AL PUBBLICO E ASSIMILABILI**

**COMUNICAZIONE DI ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA**

Al Sig. SINDACO  
Comune di Ottaviano (NA)  
E.P.C. Al Dirigente del Servizio

Comune di Ottaviano (NA)  
Piazza Municipio, 1  
**80044 Ottaviano (NA)**

Il / La sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
in qualità di (Titolare/Legale rappresentante o Altro specificare) \_\_\_\_\_  
della ditta \_\_\_\_\_  
sede legale \_\_\_\_\_  
sede operativa, se diversa da quella legale \_\_\_\_\_

A conoscenza che l'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 prevede sanzioni penali in caso di dichiarazione mendace e che l'Amministrazione ha l'obbligo di provvedere alla revoca del beneficio eventualmente ottenuto dal richiedente in caso di falsità,

**DICHIARA**

di conoscere il Piano di Zonizzazione Acustica del Territorio di Ottaviano e la classificazione acustica del luogo nel quale si svolgerà l'attività temporanea di cantiere in oggetto: classe \_\_\_\_\_ con limite di immissione di \_\_\_\_\_ dB(A) diurni e \_\_\_\_\_ dB(A) notturni.

**COMUNICA**

che ne \_\_\_\_\_ giorn \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ negli orari dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_ indirizzo \_\_\_\_\_ si svolgerà la seguente manifestazione a carattere temporaneo \_\_\_\_\_

Di conseguenza

**CHIEDE**

Deroga all'applicazione dei limiti di zona, del criterio differenziale, delle componenti tonali e impulsive, dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ e dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_

**CHIEDE**

che il livello sonoro, in termini di  $L_{Aeq}$ , misurato ad 1 m dall'abitazione più vicina, non supererà i 75 dB(A) come  $L_{Aeq}$  del periodo soggetto a deroga ed 80 dB(A) in qualunque periodo di 10'.

**DICHIARA**

**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE**

che gli sia concessa, dal giorno \_\_\_\_\_ al giorno \_\_\_\_\_  
dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ **deroga** ai limiti fissati dalla Legge Quadro  
n.447/95, dai Decreti attuativi della L.n. 447/95 e dalla Zonizzazione acustica del territorio  
comunale, fino ai livelli sopra indicati.

Nel caso di richiesta del Comune, s'impegna a fornire misure fonometriche esaustive eseguite  
durante l'attività.

Data \_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

**PER IL COMUNE**

Vista la domanda presentata da \_\_\_\_\_  
Titolare/Legale Rappresentante o Altro (specificare) \_\_\_\_\_  
della ditta \_\_\_\_\_  
sede legale \_\_\_\_\_  
sede operativa, se diversa da quella legale \_\_\_\_\_

**si rilascia deroga**

ai limiti acustici di zona, al criterio differenziale e per le componenti tonali ed impulsive.

Non dovranno essere superati i 75 dB(A) espressi come  $L_{Aeq}$  del periodo soggetto a deroga ed i 80  
dB(A) in qualunque periodo di 10' .

I limiti in deroga riguardano il rispetto dei limiti di zona in corrispondenza delle abitazioni  
acusticamente più vicine al luogo nel quale si svolge l'attività ed all'intera area eventualmente  
definita dall'Amministrazione. Per quanto riguarda il criterio differenziale, le componenti tonali ed  
impulsive, la deroga è valida su tutto il territorio comunale.

**ALLEGATO -VI- SEGNALAZIONI DI INQUINAMENTO ACUSTICO**

**COMUNICAZIONE DI ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA**

Al Sig. SINDACO  
Comune di Ottaviano (NA)  
E.P.C. Al Dirigente del Servizio

Comune di Ottaviano (NA)  
Piazza Municipio, 1  
80044 Ottaviano (NA)

**Oggetto: Richiesta di intervento a seguito di disturbo legato all'inquinamento acustico**

Il / La sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
Residente a \_\_\_\_\_ via/piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
della ditta \_\_\_\_\_  
recapito telefonico \_\_\_\_\_

**CHIEDE**

A codesta amministrazione di voler effettuare i necessari rilievi per verificare il rispetto o meno dei limiti di legge in materia di inquinamento acustico del rumore prodotto:

dall'attività \_\_\_\_\_  
ubicata in via/piazza \_\_\_\_\_

Precisa che il disturbo si verifica:

- in periodo diurno ( ore 06.00 – 22.00)
- in periodo notturno ( ore 22.00 – 06.00)

Data \_\_\_\_\_

Il richiedente

Il presente modello può essere inviato:

- per posta
- per fax, al n. \_\_\_\_\_
- per posta elettronica, all'indirizzo \_\_\_\_\_

NOTE (facoltativo): indicare eventuali altre informazioni di dettaglio circa l'impianto o l'attività che causa il disturbo, e periodi dell'anno o del giorno in cui questo si verifica, ecc.:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**I Progettisti:**

*Il Tecnico Acustico*

*Il Tecnico Acustico*

---

*( dott. Tommaso Antonio LANZA )*

---

*( geom. Maurizio DEIDDA )*